



MINISTERO
DELL'INTERNO



Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Parlamento europeo

Publicazione n. 5

**Elezione dei membri
del Parlamento europeo
spettanti all'Italia**

sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024

**Istruzioni per le operazioni
degli uffici elettorali di sezione
istituiti nel territorio degli altri
Stati membri dell'Unione europea**

Avvertenze

L'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia è disciplinata dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, e, per quanto da dette disposizioni non previsto, dalle norme contenute nel testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Negli altri Paesi UE le operazioni di voto presso le sezioni elettorali appositamente istituite si svolgeranno nei giorni ed orari, antecedenti a quelli fissati nel territorio nazionale, determinati con decreto del Ministro dell'interno.

Al fine di agevolare i compiti cui sono chiamati gli Uffici elettorali delle sezioni appositamente istituite nel territorio dei Paesi membri dell'Unione europea per le operazioni di votazione concernenti l'elezione suddetta, sono state predisposte le unite istruzioni, sulle quali si richiama la dovuta attenzione di tutti i componenti degli Uffici stessi.

INDICE

PARTE PRIMA L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

CAPITOLO 1

LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

- 1.1. Composizione dell'Ufficio e validità delle operazioniPag. 13
- 1.2. Obblighi e sanzioniPag. 13
- 1.3. Qualifica di pubblico ufficialePag. 13

CAPITOLO 2

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

- 2.1. Nomina e sostituzione del presidentePag. 14
- 2.2. Compiti e poteri del presidentePag. 14
- 2.3. Poteri di polizia del presidentePag. 14

CAPITOLO 3

IL VICEPRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

- 3.1. Funzioni del vicepresidentePag. 15

CAPITOLO 4

GLI SCRUTATORI

- 4.1. Nomina e sostituzione degli scrutatori.....Pag. 15
- 4.2. Compiti degli scrutatori.....Pag. 16
- 4.3. Funzione consultiva degli scrutatoriPag. 16
- 4.4. Potere di decisione degli scrutatori.....Pag. 16

CAPITOLO 5

IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

- 5.1. Nomina del segretarioPag. 17
- 5.2. Compiti del segretario.....Pag. 17
- 5.3. Verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezionePag. 17

CAPITOLO 6

I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI

- 6.1. Designazione dei rappresentanti delle liste
dei candidatiPag. 18
- 6.2. Facoltà dei rappresentanti di lista.....Pag. 18
- 6.3. Qualifica di pubblici ufficiali attribuita
ai rappresentanti di listaPag. 19
- 6.4. Sanzioni per i rappresentanti di lista.....Pag. 19

CAPITOLO 7

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

- 7.1. Presentazione del presidente al Capo
dell'Ufficio consolare.....Pag. 19
- 7.2. Consegna al presidente degli oggetti e degli atti
occorrenti per le operazioni di voto.....Pag. 19
- 7.3. Ricognizione dell'arredamento della sala della votazione
da parte del presidentePag. 20
- 7.4. Custodia della sala della votazionePag. 22

PARTE SECONDA

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO 8

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE E OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

- 8.1. Inseediamento dei componenti dell'UfficioPag. 23
- 8.2. Ammissione dei rappresentanti di listaPag. 23
- 8.3. Accesso nella sala delle elezioniPag. 24
- 8.4. Accertamento dell'arredamento della sala della votazionePag. 24

CAPITOLO 9

SANZIONI PENALI

- 9.1. Sanzioni penali per i componenti degli Uffici elettoraliPag. 25
- 9.2. Sanzioni penali previste per coloro che disturbano
le operazioni di votazionePag. 25
- 9.3. Chi può promuovere l'azione penalePag. 25

CAPITOLO 10

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

- 10.1. Autenticazione delle schede: firma e timbratura
Operazioni da compierePag. 26
- 10.2. Determinazione del numero delle schede da autenticarePag. 26
- 10.3. Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticarePag. 26
- 10.4. Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione ..Pag. 27
- 10.5. Timbratura delle schedePag. 27
- 10.6. Rinvio delle operazioni e custodia della sala.....Pag. 27

PARTE TERZA

LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO 11

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

- 11.1. Ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione.....Pag. 29
- 11.2. Apertura della votazione.....Pag. 29
- 11.3. Ammissione degli elettori alla votazione.....Pag. 30
- 11.4. Identificazione degli elettoriPag. 31
- 11.5. Esibizione del certificato elettoralePag. 32
- 11.6. Consegna della scheda e della matita all'elettorePag. 33
- 11.7. Espressione del voto e riconsegna della scheda e
della matita al presidente del seggioPag. 33

CAPITOLO 12

CASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

- 12.1. Elettori portatori di handicap fisicamente impediti
nell'espressione autonoma del voto che votano con
l'assistenza di un accompagnatorePag. 34
- 12.2. Elettori che hanno diritto di votare in base a sentenza
o ad attestazione del sindacoPag. 39
- 12.3. Elettori in possesso della prescritta documentazione
per votare ma non compresi nell'elenco della sezionePag. 39
- 12.4. Elettori ammessi al voto in base a certificazione
del Capo dell'Ufficio consolarePag. 40
- 12.5. Elettori ammessi a votare in quanto componenti
del seggio, rappresentanti di lista o candidati
in una circoscrizione elettoralePag. 40

12.6. Elettori non deambulanti.....	Pag. 41
12.7. Elettori che riconsegnano una scheda deteriorata	Pag. 42
12.8. Elettori che non votano nella cabina.....	Pag. 42
12.9. Elettori che indugiano artificialmente nell'espressione del voto	Pag. 43
12.10. Elettori che consegnano al presidente una scheda mancante del bollo o della firma dello scrutatore	Pag. 43
12.11. Elettori che non restituiscono la scheda	Pag. 44
12.12. Elettori che non restituiscono la matita copiativa utilizzata per l'espressione del voto.....	Pag. 44

CAPITOLO 13

OPERAZIONI DI VOTO DI VENERDÌ 7 E SABATO 8 GIUGNO. CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

13.1. Operazioni di votazione del giorno di venerdì 7 giugno 2024. Sospensione della votazione e rinvio della medesima all'orario di riapertura delle operazioni di votazione del giorno di sabato 8 giugno 2024	Pag. 44
13.2. Riapertura della operazioni di votazione all'ora stabilita nel giorno di sabato 8 giugno 2024. Chiusura della votazione all'ora stabilita per ciascun Paese membro dell'Unione	Pag. 45

CAPITOLO 14

LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DOPO LA VOTAZIONE

14.1. Premessa	Pag. 45
14.2. Accertamento del numero dei votanti	Pag. 46
14.3. Formazione e spedizione del plico contenente gli elenchi degli elettori	Pag. 47
14.4. Controllo delle schede residue Formazione e spedizione dei relativi plichi.....	Pag. 47
14.5. Formazione e spedizione dei plichi contenenti le schede votate	Pag. 48

CAPITOLO 15

RICONSEGNA DEL MATERIALE

15.1. Confezione del plico con il materiale da restituire	Pag. 48
---	---------

RIEPILOGO PLICHI DA CONFEZIONAREPag. 49

APPENDICE NORMATIVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 1957, N. 361 (stralcio)

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputatiPag. 57

LEGGE 24 gennaio 1979, n. 18 (stralcio)

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'ItaliaPag. 81

DECRETO-LEGGE 24 giugno 1994, n. 408 (stralcio)

Disposizioni urgenti in materia di elezioni
al Parlamento europeoPag. 93

ISTRUZIONI

PARTE PRIMA
L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

CAPITOLO 1
LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

1.1. - Composizione dell'Ufficio e validità delle operazioni

L'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 stabilisce che gli elettori residenti stabilmente nei Paesi dell'Unione europea, nonché quelli che si trovino temporaneamente in tali Paesi per motivi di lavoro o di studio e gli elettori familiari con questi ultimi conviventi, possono votare per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia presso le sezioni elettorali che siano state appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi.

In ogni sezione elettorale è costituito, quindi, ai sensi del comma 1 del citato art. 3, un Ufficio elettorale.

L'Ufficio è composto di un presidente, di tre scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario (art. 33 della legge 24 gennaio 1979, n. 18).

Per la validità delle operazioni elettorali dell'Ufficio devono trovarsi sempre presenti almeno tre membri dell'Ufficio stesso, fra i quali il presidente o il vicepresidente (art. 66, secondo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361).

Nella dizione «operazioni elettorali» rientrano tutti gli adempimenti che vengono compiuti dagli Uffici elettorali di sezione dal momento della loro costituzione fino all'accertamento dei votanti, atteso che alle operazioni di scrutinio dovranno provvedere i seggi speciali che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 408/1994, saranno istituiti presso ogni Ufficio elettorale circoscrizionale.

1.2. - Obblighi e sanzioni

L'Ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate (art. 40, primo comma, del T.U. n. 361/1957).

L'art. 108 del Testo Unico anzidetto stabilisce che coloro i quali, senza giustificato motivo, rifiutino di assumere l'incarico o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da € 309 a € 516.

La stessa sanzione è prevista dal predetto articolo per i membri dell'Ufficio elettorale di sezione che, senza giustificato motivo, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

1.3. - Qualifica di pubblico ufficiale

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'Ufficio com-

presi i rappresentanti di lista sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 40, ultimo comma, del T.U. n. 361/1957).

Per i reati commessi in danno dei membri dell'Ufficio, si procede con giudizio direttissimo (art. 112 del T.U. n. 361/1957 e art. 48 della legge n. 18/1979).

CAPITOLO 2

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

2.1. - Nomina e sostituzione del presidente

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato dal Presidente della Corte di appello di Roma fra gli iscritti ad un elenco di elettori residenti nel Paese dell'Unione europea interessato, che siano idonei all'ufficio (art. 32, primo comma, della legge n. 18/1979).

Qualora il designato a presiedere un Ufficio elettorale di sezione non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il Capo dell'Ufficio consolare, il quale provvede a nominare altro idoneo elettore, prima che venga costituito l'ufficio elettorale di sezione.

Nei casi di assenza o impedimento, sopraggiunti dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente che, come sopra si è detto, è scelto, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 18, dallo stesso presidente.

2.2. - Compiti e poteri del presidente

Il presidente è preposto, in generale, alla supervisione delle operazioni dell'Ufficio di sezione ed è coadiuvato dallo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente (art. 40, secondo comma, del T.U. n. 361/1957).

Il Presidente decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengano presentati (artt. 66, primo comma, e 71, primo comma, del T.U. n. 361/1957).

La sua decisione, peraltro, è provvisoria, in quanto il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati avverso le operazioni elettorali è demandato al tribunale amministrativo regionale del Lazio, al quale qualsiasi cittadino elettore può rivolgersi e, in grado di appello, al Consiglio di Stato (artt. 130 e 132 decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, recante codice del processo amministrativo).

2.3. - Poteri di polizia del presidente

I poteri di polizia dell'adunanza sono disciplinati dal decreto interministeriale, recante norme di attuazione delle intese raggiunte con i Paesi dell'Unione europea, di cui all'art. 25 della legge n. 18/1979.

Ai sensi del citato decreto, il presidente della sezione può richiedere l'intervento degli agenti della forza pubblica posti a disposizione dalle autorità locali per far espellere e, se del caso, fermare o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

Il presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo sono tre scrutatori.

I presidenti delle sezioni elettorali hanno inoltre obbligo di fare rapporto, per il tramite dell'Ufficio consolare competente, al Procuratore della Repubblica di Roma, di ogni infrazione da chiunque commessa alle norme penali contenute nella legge n. 18/1979 e nel T.U. n. 361/1957

CAPITOLO 3

IL VICEPRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

3.1. - Funzioni del vicepresidente

Il presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dallo scrutatore al quale, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 18/1979, ha affidato le funzioni di vicepresidente.

Il vicepresidente fa le veci del presidente in caso di sua assenza o impedimento (art. 40. secondo comma, del T.U. n. 361/1957).

L'uno o l'altro deve trovarsi sempre presente a tutte le operazioni elettorali del seggio (art. 66, secondo comma, del T.U. n. 361/1957).

CAPITOLO 4

GLI SCRUTATORI

4.1. - Nomina e sostituzione degli scrutatori

Gli scrutatori sono nominati dal Capo dell'Ufficio consolare, tra gli elettori italiani residenti nel Paese dell'Unione europea, dopo che siano stati all'uopo sentiti i rappresentanti dei partiti o gruppi politici designati per la circoscrizione consolare, nel periodo compreso tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti quello della votazione (art. 33 della legge n. 18/1979).

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione dell'Ufficio, o ne sia mancata la designazione a norma dell'art. 33 della legge n. 18/1979, il presidente del seggio provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere, che non siano rappresentanti di lista ovvero dipendenti di ruolo o contrattisti del Ministero degli Affari Esteri in servizio presso la rappresentanza diplomatica o consolare del Paese, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del T.U. n. 361/1957 (art. 41 del T.U. n. 361/1957 e art. 34 della

legge n. 18/1979).¹

Poiché le operazioni del seggio si svolgono in più di un giorno può sorgere il dubbio se sia ammissibile qualche variazione nella composizione dell'Ufficio elettorale di sezione nel corso delle operazioni anzidette.

Nel silenzio della legge, tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni, si deve ritenere che la composizione dell'Ufficio debba restare invariata quale era all'inizio delle operazioni, anche se nel frattempo si siano presentate le persone che erano state originariamente designate e poi sostituite perché assenti.

Peraltro, se durante la votazione manchino, per sopravvenuto impedimento, alcuni di coloro che al momento dell'insediamento del seggio svolgevano le funzioni di presidente, di scrutatore oppure di segretario per l'assenza dei designati, e siano invece presenti questi ultimi, può ammettersi che questi assumano l'ufficio, senza dover procedere a surrogazioni con persone diverse.

Eventualmente, ove neppure questi si trovassero presenti, il presidente, o in sua assenza il vicepresidente, provvede alla sostituzione degli scrutatori assenti con le modalità più sopra illustrate.

4.2. - Compiti degli scrutatori

Gli scrutatori compiono gli atti, che saranno illustrati in seguito, concernenti le operazioni di autenticazione (firma) delle schede e di identificazione degli elettori; essi debbono provvedere anche al recapito dei plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di votazione.

4.3. - Funzione consultiva degli scrutatori

Gli scrutatori danno, inoltre, parere al presidente dell'Ufficio elettorale nei casi indicati dalla legge o a sua richiesta.

Il parere degli scrutatori deve essere obbligatoriamente sentito quando si tratti di decidere sopra i reclami, anche orali, o di risolvere difficoltà e incidenti sollevati intorno alle operazioni della sezione (art. 66, primo comma del T.U. n. 361/1957) e nel caso che il presidente intenda emanare l'ordinanza motivata di sgombero della sala delle elezioni da parte degli elettori che abbiano già votato (art. 44, settimo comma, del T.U. n. 361/1957).

4.4. - Potere di decisione degli scrutatori

Gli scrutatori, nelle operazioni elettorali, non hanno, di regola, potere di decisione; tuttavia, in materia di polizia della sala delle elezioni, valgono le istruzioni contenute nel paragrafo 2.3., al quale, pertanto, si rinvia.

1 - L'art. 38 del T.U. n. 361, è riportato in appendice normativa a pag. 58.

CAPITOLO 5

IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

5.1. - Nomina del segretario

Il primo comma dell'art. 33 della legge n. 18/1979, stabilisce che anche il segretario del seggio viene nominato, contestualmente agli scrutatori, dal Capo dell'Ufficio consolare tra gli elettori italiani residenti nel Paese dell'Unione europea, sentiti i rappresentanti dei partiti o gruppi politici designati per la circoscrizione consolare.

Qualora il segretario del seggio non sia presente all'atto della costituzione dell'Ufficio o ne sia mancata la designazione, si applicano le disposizioni relative alla sostituzione degli scrutatori, alle quali, pertanto, si fa rinvio al paragrafo 4.1.

5.2. - Compiti del segretario

Il segretario del seggio assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio.

In particolare egli provvede alla compilazione del verbale, alla raccolta degli atti da allegare al verbale ed alla confezione dei plichi con il verbale, l'elenco degli elettori e gli altri atti.

5.3. - Verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione

Alla base di tutto il procedimento elettorale sono, come è evidente, le operazioni che si svolgono presso gli Uffici elettorali di sezione.

A tal fine sono stati predisposti speciali modelli di verbale che agevolano i presidenti ed i segretari dei seggi nel loro delicato compito.

Nei modelli anzidetti, che debbono essere compilati in doppio esemplare, non solo è stato tracciato, in appositi paragrafi, lo svolgimento normale delle diverse operazioni dell'Ufficio, dall'insediamento del seggio allo scioglimento dell'adunanza, ma sono stati previsti anche i casi speciali che la legge contempla e che possono verificarsi nel corso della votazione.

Nel verbale deve prendersi, inoltre, nota dettagliata di tutte le proteste e dei reclami che dovessero essere presentati nel corso delle operazioni.

Della regolare compilazione del verbale, che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio e dei rappresentanti di lista presenti nonché il bollo della sezione, e della raccolta degli atti e documenti da allegare al verbale stesso, hanno piena responsabilità il presidente ed il segretario del seggio, i quali, in caso di inadempienza, possono incorrere nelle sanzioni penali previste dall'art. 104 del T.U. n. 361/1957.

CAPITOLO 6 I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI

6.1. - Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati

I delegati per ciascun Paese membro dell'Unione europea, di cui all'art. 11, quarto comma, lettera *b*), della legge n. 18/1979, hanno facoltà di designare due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, presso l'Ufficio di ciascuna sezione elettorale istituita nella circoscrizione consolare. Le designazioni vanno effettuate, entro il giorno precedente le elezioni, al Capo dell'Ufficio consolare che provvede all'invio di esse ai rispettivi presidenti di seggio insieme con le carte e gli oggetti occorrenti per la votazione (art. 31, ultimo comma, della legge n. 18/1979).

Le designazioni anzidette possono, altresì, essere presentate direttamente ai singoli presidenti delle sezioni, purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione (art. 31, ultimo comma, della legge n. 18/1979).

6.2. - Facoltà dei rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali (art. 26, primo comma, del TU. n. 361/1957);
- b) possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni (art. 26, primo comma, del TU. n. 361/1957);
- c) possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura dell'urna, nel verbale e sui plichi contenenti gli atti della votazione, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala delle elezioni (articoli 67, 72, secondo comma, 73, terzo comma, 74, primo comma, e 75 del TU. n. 361/1957).

I rappresentanti di lista, per l'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare - nell'interno della sede della sezione - un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata.

I rappresentanti - al pari dei componenti dei seggi - sono tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell'elettore, dai quali può evidenziarsi un'eventuale orientamento politico dell'elettore stesso.

(Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014).

I presidenti di seggio devono, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, fare in modo che i

rappresentanti di lista possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà.

6.3. - Qualifica di pubblici ufficiali attribuita ai rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista, come accennato, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali (art. 40, ultimo comma, del T.U. n. 361/1957).

Per i reati commessi in danno di essi si procede con giudizio direttissimo (art. 112 del T.U. n. 361 e art. 48 della legge n. 18/1979).

6.4. - Sanzioni per i rappresentanti di lista

Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può fare allontanare dall'aula i rappresentanti di lista che esercitino violenza o che, richiamati due volte, continuino a disturbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali (art. 26, secondo comma, del T.U. n. 361/1957).

I rappresentanti di lista che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali sono puniti, a norma dell'art. 104, sesto comma, del T.U. n. 361/1957, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da € 1.032 a € 2.065.

CAPITOLO 7

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

7.1. - Presentazione del presidente al Capo dell'Ufficio consolare

Anche prima della costituzione dell'Ufficio, il presidente è chiamato dalla legge all'attuazione di alcuni adempimenti. È necessario, pertanto, che egli si rechi nella località nel cui ambito è ubicata la sezione entro il primo pomeriggio del giorno dell'insediamento del seggio, perché possa attendere tempestivamente agli adempimenti di cui ai paragrafi seguenti.

7.2. - Consegna al presidente degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di voto

Il presidente del seggio, giusta quanto disposto dall'art. 35 della legge n. 18/1979, ha l'obbligo di ricevere in consegna, nei locali dell'Ufficio della sezione, dal Capo dell'Ufficio consolare o da un suo delegato, gli oggetti e le carte indicati nel verbale di consegna (Modello n. 31/EUR) e in particolare:

- 1) il pacco delle schede di votazione per ciascuna circoscrizione elettorale, debitamente sigillato, con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute e della circoscrizione alla quale le schede medesime si riferiscono;

- 2) il bollo della sezione, in plico sigillato;
- 3) le matite copiative occorrenti per l'espressione del voto, che devono riportare sul dorso la scritta "Ministero dell'interno - Servizio elettorale";
- 4) l'elenco degli elettori della sezione, nonché l'elenco aggiunto degli elettori ammessi a votare in base a certificazione del console (art. 4 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408);
- 5) l'estratto o la copia dell'elenco degli elettori da affiggere nella sala della votazione, autenticati dal Capo dell'Ufficio consolare;
- 6) due copie del manifesto, con le liste dei candidati per ciascuna circoscrizione: una copia deve essere affissa nella sala della votazione ed una deve rimanere a disposizione del seggio;
- 7) il manifesto recante le principali sanzioni penali previste dal TU. n. 361/1957 nonché dagli artt. 48 e 49 della legge n. 18/1979, da affiggere nella sala della votazione;
- 8) l'estratto o la copia del provvedimento di nomina degli scrutatori e del segretario;
- 9) gli atti di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione, ricevuti a norma dell'art. 31 della legge n. 18/1979;
- 10) un'urna per la votazione;
- 11) la serie di buste EUR/UE da utilizzare per la formazione e spedizione dei plichi a conclusione delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione;
- 12) le pubblicazioni, i modelli di verbale e gli altri oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze della sezione.

Della consegna del predetto materiale, che deve essere effettuata in tempo utile per garantire l'apertura del seggio agli elettori secondo l'ora stabilita, deve redigersi apposito verbale (Modello n. 31/EUR), un esemplare del quale deve essere trattenuto dal presidente, mentre l'altro deve essere consegnato all'incaricato dell'Ufficio consolare.

I pacchi delle schede ed il plico contenente il bollo della sezione debbono essere aperti dopo la costituzione dell'Ufficio elettorale che deve avvenire tre ore prima dell'apertura dello stesso agli elettori secondo l'ora stabilita.

7.3. - Ricognizione dell'arredamento della sala della votazione da parte del presidente

Il presidente del seggio deve procedere ad un'accurata ricognizione dell'arredamento della sala delle elezioni, per poter fare eliminare eventuali deficienze che dovesse riscontrare.

In particolare, il presidente deve controllare i seguenti dettagli:

- a) Tramezzo che divide in due compartimenti la sala delle elezioni.

La sala deve avere una sola porta di ingresso, e deve essere divisa in due compartimenti possibilmente da un tramezzo con un'apertura centrale per il passaggio degli elettori (art. 42, primo, secondo e terzo comma, del T.U. n. 361/1957).

b) Tavolo del seggio.

Il tavolo del seggio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi intorno dopo la chiusura della votazione. L'urna fissata sul tavolo deve essere collocata in maniera da essere sempre visibile a tutti (art. 42, quarto comma, del T.U. n. 361/1957).

c) Cabine per l'espressione del voto.

In ogni sezione devono essere installate possibilmente da due a quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap; esse devono essere separate l'una dall'altra, addossate ad una parete, munite da ogni parte di ripari e collocate in maniera da rimanere isolate e a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio e dal tramezzo di cui alla lettera a); le porte e le finestre che eventualmente si trovino nella parete adiacente alle cabine, ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori (art. 42, quinto e sesto comma, del T.U. n. 361/1957).

Il presidente deve accertarsi che le cabine offrano assoluta garanzia per la segretezza dell'espressione del voto e che il tavolo per la compilazione delle schede sia adeguatamente sistemato.

Il tavolo, all'interno delle cabine, deve essere completamente sgombro e libero da qualsiasi oggetto.

Nel caso che nella sala per la votazione siano state eccezionalmente sistemate cabine abbinata, con una parete di divisione comune, il presidente deve controllare che in detta parete non siano stati praticati fori che consentano di comunicare tra le due cabine o di vedere nella cabina contigua. Tale controllo deve essere ripetuto più volte, anche durante le operazioni di votazione, al fine di accertare che gli elettori non abbiano comunque forato la parete di divisione.

Qualora ciò si verificasse, il presidente provvede a che la parete venga immediatamente riparata anche con mezzi di fortuna e, in caso di impossibilità, dispone che una delle cabine sia chiusa, affinché sia garantita l'assoluta segretezza del voto nell'altra. Nel caso non sia stato possibile installare le cabine, in luogo di esse potranno essere utilizzati da due a quattro tavoli, separati l'uno dall'altro e sistemati in modo da assicurare l'assoluta segretezza del voto.

d) Urna per la votazione.

Come si è già accennato, a ciascun seggio elettorale è assegnata

un'unica urna destinata a contenere tutte le schede votate, quale che sia la circoscrizione elettorale contrassegnata su ogni scheda. Il presidente deve accertare preventivamente il regolare funzionamento dell'urna.

- e) Scatole per le schede autenticate, relative a ciascuna circoscrizione elettorale, da consegnare agli elettori all'atto della votazione. Per la custodia delle schede autenticate, per ciascuna circoscrizione elettorale, devono essere utilizzate le stesse scatole di cartone nelle quali le schede medesime vengono fornite all'ufficio elettorale di sezione.
- f) Disposizione dell'urna e delle scatole. L'urna e le scatole sono disposte sul tavolo nel modo ritenuto più opportuno dal presidente per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto.
- g) Illuminazione della sala delle elezioni e delle cabine. Il presidente deve controllare i mezzi di illuminazione normale e sussidiaria che sono stati disposti nella sala delle elezioni. Le operazioni per la votazione si protrarranno infatti anche nelle ore notturne e, pertanto, è necessario che non solo la sala della sezione, ma anche le cabine siano sufficientemente illuminate.

7.4. - Custodia della sala delle elezioni

Il presidente, dopo che ha ricevuto in consegna gli oggetti e le carte occorrenti per la votazione, diviene responsabile della loro conservazione e custodia. Egli deve, perciò, disporre un'opportuna vigilanza sulla sala destinata alla votazione.

Nei centri maggiori, ove più sezioni possono essere situate in uno stesso edificio, i presidenti dei diversi Uffici elettorali in esso dislocati possono, di comune accordo, disporre, se del caso, un servizio di sorveglianza collettivo.

PARTE SECONDA
OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO 8
**COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE E
OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE**

8.1. - Inseediamento dei componenti dell'Ufficio

Tre ore prima dell'apertura del seggio agli elettori, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte, in base ai provvedimenti di nomina indicati nell'art. 35 della legge n. 18/1979, il segretario e gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.

Il presidente, quindi, sceglie, a norma dell'art. 33 della legge n. 18/1979, lo scrutatore al quale affida le funzioni di vicepresidente.

Nel caso che il segretario o gli scrutatori non siano presenti o la designazione non sia avvenuta, il presidente, a norma dell'art. 41, secondo comma, del T.U. n. 361/1957, li sostituisce nel modo indicato al paragrafo 4.1.

L'art. 66 del T.U. n. 361/1957, al secondo comma, stabilisce che, per la validità delle operazioni del seggio, è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il presidente o il vicepresidente.

Pertanto, in caso di assenza del segretario o di alcuni degli scrutatori nominati a norma dell'art. 33 della legge n. 18/1979 e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro surrogazione ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del T.U. anzidetto, perché non sono presenti elettori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, l'Ufficio dovrà senz'altro essere costituito e iniziare le sue operazioni quando siano presenti almeno due componenti del seggio, oltre al presidente.

Questi, naturalmente, dovrà procedere, appena possibile, all'integrazione dell'Ufficio, ammettendo il segretario e gli scrutatori designati, qualora si presentino prima di essere stati sostituiti, o sostituendoli con le modalità del predetto art. 41.

8.2. - Ammissione dei rappresentanti di lista

Il presidente chiama, quindi, ad assistere alle operazioni elettorali anche i rappresentanti di lista, sulla base delle designazioni consegnategli dal Capo dell'Ufficio consolare o delle ricevute delle designazioni che i rappresentanti stessi gli presentino direttamente, accertandosi della loro identità e della regolarità della designazione che deve essere stata effettuata a norma dell'art. 31 della legge n. 18/1979.

Poiché la presenza dei rappresentanti non è necessaria per la validità

delle operazioni, si ritiene che essi possano presentarsi anche dopo la costituzione dell'Ufficio o durante le operazioni stesse, purché, comunque, le designazioni siano state precedentemente effettuate secondo le modalità ed i termini di cui al paragrafo 6.1. in tal caso dovrà farsene menzione nel verbale.

8.3. - Accesso nella sala delle elezioni

Nella sala delle elezioni possono essere ammessi gli elettori che presentino il certificato di iscrizione nella sezione o altro documento che dia diritto di votare nella sezione stessa (art. 43, primo comma, del T.U. n. 361/1957, art. 32-bis del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 408/1994).

Durante le operazioni da compiersi dopo la costituzione del seggio, come durante quelle di votazione, possono entrare nella sala delle elezioni anche:

- 1) i rappresentanti e gli agenti della forza pubblica, quando si rechino nella sala in caso di tumulti o disordini (art. 44, terzo comma, del T.U. n. 361/1957);
- 2) gli ufficiali notificatori quando si rechino nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44, quarto comma, del T.U. n. 361/1957);
- 3) tutte quelle persone, infine, che debbono compiere incarichi previsti dalla legge.

Gli elettori non possono entrare nella sala delle elezioni armati o muniti di strumenti atti ad offendere (art. 43, secondo comma, del T.U. n. 361/1957).

A norma dell'art. 42, terzo comma, del TU. n. 361/1957, nel compartimento della sala destinata all'Ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare, o per identificare altro elettore, o per coadiuvare altro elettore fisicamente impedito, trattenendosi per il tempo strettamente necessario.

Per quanto riguarda la vigilanza nelle vicinanze dei seggi, il decreto interministeriale citato al paragrafo 2.3. potrà prevedere che opportuni accordi intercorrano tra i consoli e le competenti autorità di polizia locale.

Ove, malgrado i predetti accordi, si dovessero verificare irregolarità di rilievo all'esterno del seggio, i presidenti ne informeranno immediatamente il consolato astenendosi, di norma, da ogni rapporto diretto con gli agenti incaricati della polizia.

8.4. - Accertamento dell'arredamento della sala della votazione

Subito dopo la costituzione dell'Ufficio, il presidente fa constatare ai componenti dell'Ufficio stesso l'arredamento della sala delle elezioni.

Di tale accertamento e dei provvedimenti adottati per eliminare eventuali deficienze dovrà essere presa nota nell'apposito paragrafo del verbale.

CAPITOLO 9 SANZIONI PENALI

9.1. - Sanzioni penali per i componenti degli Uffici elettorali

Quantunque nessuna disposizione di legge lo prescriva, è opportuno che i presidenti delle sezioni, all'atto della costituzione dell'Ufficio, nell'esortazione di rito che rivolgeranno ai componenti del seggio perchè assolvano le delicate funzioni ad essi affidate con la dovuta imparzialità e con il necessario zelo, facciano anche un accenno sommario alle sanzioni penali cui possono andare incontro i componenti gli Uffici elettorali per infrazioni alle norme della legge elettorale. Gli articoli del T.U. n. 361/1957 sui quali verrà richiamata l'attenzione dei membri dei seggi sono i seguenti: 94, 98, 100, 103, 104, 108 e 111.

9.2. - Sanzioni penali previste per coloro che disturbano le operazioni di votazione

Sanzioni penali sono sancite inoltre dagli articoli 100, 101, 102, 103, 104 e 109 del T.U. 361/1957 a carico di chiunque disturbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio.

9.3. - Chi può promuovere l'azione penale

È compito precipuo del presidente dell'Ufficio elettorale rilevare i casi di infrazione alla legge soggetti a sanzioni penali. Egli, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 44 del T.U. n. 361/1957, può anche disporre l'espulsione o, per il tramite dell'Autorità consolare, chiedere l'arresto dei membri dell'Ufficio o degli elettori o di chiunque altro disturbi il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commetta reato.

Il presidente, nella sua veste di pubblico ufficiale (art. 40 del T.U. n. 361/1957), ha l'obbligo di fare rapporto, per il tramite dell'Autorità consolare, al Procuratore della Repubblica di Roma di ogni infrazione da chiunque commessa alle norme penali contenute nel cennato T.U. n. 361/1957, della quale venga comunque a conoscenza (art. 331 del Codice di procedura penale).

In caso di assenza o di impedimento del presidente dell'Ufficio elettorale, i poteri anzidetti sono attribuiti al vicepresidente che lo sostituisce.

Anche gli scrutatori ed il segretario hanno l'obbligo di rilevare eventuali infrazioni alle norme elettorali che si dovessero riscontrare durante le operazioni di votazione e, a seconda che in esse incorrano il presidente o il vicepresidente, ovvero elettori o rappresentanti di lista, dovranno provvedere, sempre per il tramite dell'Autorità consolare, a promuovere direttamente l'azione penale presso la competente autorità giudiziaria oppure a sollecitare il presidente o il vicepresidente a promuovere l'azione medesima.

Infine, qualunque elettore che, trovandosi presente nella sala delle elezioni, rilevi eventuali infrazioni od irregolarità nelle operazioni di votazione, potrà procedere alla relativa denuncia.

CAPITOLO 10

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

10.1. - Autenticazione delle schede: firma e timbratura - Operazioni da compiere

Compiute le operazioni di cui ai capitoli precedenti, il presidente procede all'autenticazione delle schede.

L'autenticazione delle schede per ciascuna circoscrizione elettorale consta di due operazioni distinte: la firma dello scrutatore e l'apposizione del timbro della sezione. Le due operazioni devono essere compiute dopo l'avvenuta costituzione del seggio elettorale e devono essere concluse, unitamente a tutte le altre operazioni preliminari al voto, prima dell'orario di inizio delle operazioni di votazione.

Si richiama al riguardo la personale attenzione e responsabilità del Presidente e degli altri componenti l'Ufficio elettorale di sezione.

Per la firma delle schede il presidente compie le operazioni appresso illustrate, previa avvertenza che nessuno dei componenti dell'Ufficio può allontanarsi dalla sala durante dette operazioni.

10.2. - Determinazione del numero delle schede da autenticare

Il presidente del seggio provvede, innanzitutto, a determinare per ciascuna circoscrizione elettorale il numero delle schede che occorre autenticare, sulla base del numero degli elettori contenuti nell'elenco della sezione e nell'elenco aggiunto degli elettori ammessi a votare dal Capo dell'Ufficio consolare, tenendo naturalmente presente, ai fini della individuazione della circoscrizione, l'indicazione riportata nell'apposita colonna degli elenchi stessi.

10.3. - Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare

Determinato il numero delle schede da autenticare, per ciascuna circoscrizione elettorale, il presidente provvede a ripartire le schede fra gli scrutatori dell'Ufficio elettorale di sezione, vigilando assiduamente che le operazioni di firma delle schede procedano con la massima regolarità e speditezza.

Compiuta l'operazione sopra descritta, gli scrutatori passano le schede firmate al presidente, il quale le conta per accertare se corrispondono esattamente al numero di quelle consegnate a ciascuno di essi.

Nel verbale si fa menzione del numero di schede firmate da ciascuno scrutatore (art. 45, sesto comma, del T.U. n. 361/1957).

Le schede anzidette sono, poi, riposte nelle apposite scatole, distintamente per circoscrizione elettorale, dopo che il presidente avrà fatto constatare ai presenti che le stesse sono completamente vuote.

10.4. - Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione

Ultimate le operazioni di firma delle schede, il presidente apre la Busta n. 2/EUR/UE e, fatta constatare ai componenti del seggio l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, l'apre facendo prendere nota, nel verbale, del numero che reca il bollo stesso (art. 45, comma 4, del T.U. n. 361/1957).

Il fac-simile del bollo è riportato nella tabella D allegata al T.U. n. 361/1957.

10.5. - Timbratura delle schede

Il presidente, quindi, dalle apposite cassette o scatole estrae le schede firmate e vi imprime il bollo della sezione nell'apposito spazio, accertandosi che il loro numero sia identico a quello delle schede riposte precedentemente.

Indi il presidente, fatto constatare ai presenti che le cassette o scatole anzidette sono completamente vuote, vi depona tutte le schede bollate pronte per la votazione.

Le schede avanzate dalla autenticazione, poste, distintamente per circoscrizione elettorale, nell'apposita Busta n. 5/EUR/UE, servono, finché è aperta la votazione, per sostituire quelle autenticate che risultino deteriorate e quelle che sono consegnate ad elettori, i quali, pur avendo diritto di votare nella sezione, non sono iscritti negli elenchi compilati a norma dell'art. 4 del decreto-legge n. 408/1994.

10.6. - Rinvio delle operazioni e custodia della sala

Compiute le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, il presidente provvede a chiudere le scatole contenenti le schede autenticate, incollandovi - in mancanza di altri sigilli - due strisce di carta. Su di esse appongono la firma il presidente stesso ed i componenti dell'Ufficio elettorale nonché i rappresentanti delle liste che lo richiedano.

Tutto il rimanente materiale (l'elenco degli elettori, il plico recante il bollo della sezione, gli stampati per la votazione, le matite copiative, le Buste n. 5/EUR/UE contenenti le schede avanzate dopo l'autenticazione, ecc.) deve essere riposto nella Busta n. 2/EUR/UE che deve essere chiusa incollandone la striscia di carta gommata, sulla quale appongono la firma i componenti del seggio ed i rappresentanti delle liste che lo richiedano.

Infine, il presidente rinvia le operazioni all'ora stabilita dal decreto ministeriale ex art. 7 legge n. 18/1979, per dare inizio alle operazioni di votazione e, fatta sfollare la sala, procede alla chiusura ed alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi (art. 45, ultimo comma, del T.U. n. 361/1957).

A tale effetto, deve assicurarsi che tutti gli accessi ed aperture della sala, tranne naturalmente la porta di uscita, vengano regolarmente chiusi

dall'interno e poi, con l'ausilio degli altri membri dell'Ufficio, provvede affinché sui relativi infissi vengano applicate strisce di carta incollata, disposte in maniera che qualsiasi spostamento degli infissi stessi ne determini la rottura. Su queste strisce, il presidente ed almeno due scrutatori appongono la loro firma.

Chiusi dall'interno e sigillati in tal modo gli accessi e le altre aperture, e dopo che tutti siano usciti dalla sala, il presidente provvede a chiudere saldamente dall'esterno la porta di accesso, applicando, inoltre, ai battenti della medesima, varie strisce di carta incollata con gli identici accorgimenti seguiti prima, per sigillare dall'interno le altre aperture.

Per la vigilanza dall'esterno della sala il presidente prende accordi con la Forza pubblica.

PARTE TERZA LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO 11 OPERAZIONI DI VOTAZIONE

11.1. - Ricostituzione dell'ufficio elettorale di sezione

All'ora stabilita per l'inizio della votazione dal predetto decreto ministeriale, il presidente ricostituisce l'Ufficio elettorale della sezione provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti secondo quanto precisato ai paragrafi 4.1. e 8.1.

11.2. - Apertura della votazione

Compiute le operazioni illustrate nei paragrafi precedenti, il presidente enuncia ad alta voce agli elettori presenti le modalità di votazione, astenendosi, però, da qualsiasi esemplificazione.

In particolare, il presidente avverte che:

- a) l'elettore deve votare esclusivamente per le liste presentate nella circoscrizione elettorale alla quale appartiene il Comune nelle cui liste è iscritto (art. 27 della legge n. 18/1979);
- b) ciascun elettore ha diritto di manifestare il voto di lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene (art. 58, secondo comma, del T.U. n. 361/1957);
- c) ogni elettore può esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza (art. 14, primo comma, della legge n.18/1979). Una sola preferenza può essere espressa per i candidati compresi nelle liste di minoranze linguistiche. La preferenza deve essere manifestata esclusivamente per candidati compresi nella lista votata. Resta inteso che, **nel caso di espressione di tre preferenze, non ha alcuna rilevanza l'ordine in cui vengono indicati candidati di sesso maschile o femminile, nel senso che possono validamente votarsi, in successione, prima due candidati dello stesso sesso e poi il candidato dell'altro sesso.**
- d) il voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima;
- e) in caso di identità di cognome fra i candidati, deve scriversi sempre il nome ed il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita;

- f) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra i candidati.

Il presidente, inoltre, avvertirà gli elettori che la scheda deve essere restituita debitamente piegata, operazione, questa, da eseguirsi dall'elettore prima di uscire dalla cabina (art. 58, secondo e terzo comma, del T.U. n.361/1957).

Agli elettori, infine, dovrà essere rammentato che con la scheda deve essere restituita la matita (art. 58, terzo comma, del T.U. n. 361/1957).

Le istruzioni ed avvertenze anzidette debbono essere ripetute nel corso della votazione, in modo che tutti gli elettori ne abbiano conoscenza.

Il Presidente, infine, dichiara aperta la votazione; l'ora d'inizio della votazione deve essere indicata nel verbale.

11.3. - Ammissione degli elettori alla votazione

Il voto è dato dall'elettore presentandosi di persona nell'Ufficio elettorale della sezione nel cui elenco è iscritto.

Gli elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione, indipendentemente da quello di iscrizione nell'elenco (art. 57, primo comma, del T.U. n. 361/1957).

Qualora si verificano affollamenti agli ingressi di edifici ove sono situate più sezioni, i presidenti di quei seggi che risultino ostacolati dall'irregolare afflusso degli elettori prenderanno opportuni accordi con gli agenti della Forza pubblica perché distribuiscano gli elettori in colonna, a seconda delle sezioni di appartenenza.

Oltre agli elettori iscritti nell'elenco della sezione, possono essere ammessi a votare nella sezione anche elettori che non siano compresi nel relativo elenco, e precisamente:

- 1) coloro che si presentino muniti di una sentenza che li dichiari elettori della circoscrizione (art. 47, secondo comma, del T.U. n. 361/1957), ovvero dell'attestazione del Sindaco di ammissione al voto (art. 32-bis del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223);
- 2) coloro i quali si presentino muniti del certificato elettorale attestante la loro assegnazione alla sezione (art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 408/1994);
- 3) coloro i quali si presentino muniti di apposita certificazione del Capo dell'Ufficio consolare;
- 4) i membri del seggio e cioè il presidente, gli scrutatori ed il segretario, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione istituita nel territorio del Paese membro dell'Unione. I predetti elettori votano previa esibizione di certificazioni o attestazioni del Capo dell'Ufficio consolare o del sindaco (art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 408/1994);

- 5) i rappresentanti delle liste dei candidati, previa esibizione del certificato elettorale ovvero della certificazione del Capo dell'Ufficio consolare, o, se non siano iscritti come elettori in nessuna delle sezioni istituite nei singoli Paesi dell'Unione, previa esibizione della tessera elettorale personale o dell'attestato del Sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, sostitutivo della tessera stessa (art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 408/1994);
- 6) i candidati presentatisi nelle varie circoscrizioni elettorali.

Gli elettori di cui al precedente numero 3 (semprechè gli stessi non risultino già compresi nell'elenco degli elettori della sezione) e quelli di cui ai nn. 2, 4, 5 e 6, vanno aggiunti a cura del presidente in calce all'elenco della sezione (art. 48, secondo comma, del T.U. n. 361/1957). Degli elettori di cui al presente paragrafo vengono riportate le generalità nel verbale.

Le predette categorie di elettori ovviamente votano per liste della circoscrizione elettorale alla quale appartiene il Comune di propria iscrizione elettorale.

11.4. - Identificazione degli elettori

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato. L'identificazione può avvenire:

1) mediante presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia: in tal caso, nell'apposita colonna dell'elenco saranno indicati gli estremi del documento (art. 57, primo comma, del T.U. n. 361/1957).

I presidenti vorranno attentamente vigilare perché tale prescrizione sia sempre osservata.

L'elettore, se è sprovvisto di altro documento di riconoscimento ed ha chiesto al proprio comune il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), può esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE

Si tenga presente che, giusta quanto disposto dall'art. 57, secondo comma, del T.U. n. 361/1957, ai fini dell'identificazione degli elettori sono validi anche:

- a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, anche se scaduti, purché risultino, sotto ogni altro aspetto, regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
- b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
- c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia.

Si ritiene che possano essere esibite, quale documento di identificazione, anche le carte di soggiorno per gli stranieri ed in genere qualsiasi altro

documento rilasciato dalle competenti Autorità del Paese ospitante di cui l'elettore sia in possesso.

2) per attestazione di uno dei membri dell'Ufficio (art. 57, terzo comma, del T.U. n. 361/1957);

3) per attestazione di altro elettore della circoscrizione consolare noto all'Ufficio (art. 57, quarto comma, del T.U. n. 361/1957).

È da considerarsi noto all'Ufficio l'elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell'Ufficio stesso o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale, rilasciato da una Pubblica Amministrazione.

L'attestazione di cui ai numeri 2 e 3 si effettua con l'apposizione della firma di colui che identifica l'elettore nell'apposita colonna dell'elenco della sezione (art. 57, terzo e quinto comma, del T.U. n. 361/1957); ma prima di compiere ciò, la legge esige che il presidente avverta l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104 del T.U. n. 361/1957 (art. 57, quarto comma, del T.U. n. 361/1957).

Allo scopo di evitare eventuali irregolarità e per facilitare l'individuazione di chi avesse dichiarato il falso, i presidenti di seggio faranno prendere nota anche degli estremi del documento di riconoscimento dell'elettore che effettua l'attestazione. Detta annotazione dovrà essere eseguita accanto alla firma dell'attestante.

I presidenti di seggio, inoltre, procederanno ad accertamenti sulla identità personale dell'elettore non in possesso del documento di riconoscimento, soprattutto mediante opportune interrogazioni circa le generalità.

Se nasce dissenso fra i componenti dell'Ufficio o fra i rappresentanti di lista circa l'accertamento dell'identità degli elettori, spetta al presidente decidere, con le modalità di cui all'art. 66 del T.U. anzidetto (art. 57, ultimo comma, del T.U. n. 361/1957).

11.5. - Esibizione del certificato elettorale

L'elettore prima di ricevere la scheda di votazione deve esibire il certificato elettorale.

Dopo aver identificato l'elettore, il presidente provvede a staccare dal certificato elettorale, che gli è stato presentato dall'elettore stesso, il tagliando di controllo, per conservarlo nell'apposito plico relativo a ciascuna circoscrizione (Busta n. 5-A/EUR/UE).

Tale adempimento riveste particolare importanza sia ai fini dei successivi controlli circa il numero dei votanti, sia per eliminare ogni possibilità di duplicazione di voto.

Si avverte, sin d'ora, che i tagliandi relativi agli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'hanno riconsegnata o la cui scheda è stata annullata, vanno posti in apposito sottoplico.

L'elettore che non sia in possesso del certificato elettorale viene ammesso al voto esibendo l'apposita certificazione rilasciatagli dal Capo del-

l'Ufficio consolare. Anche tale documento è acquisito agli atti della votazione per essere incluso, per ciascuna circoscrizione, nella Busta n. 5-A/EUR/UE.

Si tenga presente che gli elettori che assolvono le funzioni di rappresentante di lista presso i seggi e che non sono iscritti come elettori in alcuna delle sezioni costituite nei Paesi dell'Unione europea, sono ammessi alla votazione previa esibizione della tessera elettorale personale o dell'attestato del Sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, sostitutivo della tessera stessa.

11.6. - Consegna della scheda e della matita all'elettore

Il presidente consegna quindi all'elettore, di cui avrà letto ad alta voce il nome e il numero di iscrizione nell'elenco della sezione, la matita copiativa per l'espressione del voto e la scheda facendo attenzione che essa corrisponda alla circoscrizione elettorale nella quale è compreso il Comune nelle cui liste l'interessato è iscritto. Il presidente avrà cura di far constatare all'elettore stesso l'avvenuta autenticazione della scheda con la firma di uno scrutatore ed il bollo di sezione (art. 58, primo comma, del T.U. n. 361/1957).

Sarà opportuno che il presidente del seggio consegni agli elettori la scheda aperta in modo da poter verificare che nell'interno non rechi tracce di scrittura od altri segni che possano invalidarla.

11.7. - Espressione del voto e riconsegna della scheda e della matita al presidente del seggio

L'elettore, ricevuta la scheda e la matita, si deve recare nella cabina e, dopo aver espresso il voto, deve ripiegare la scheda, secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura, e restituirla al presidente del seggio.

Qualora una scheda non fosse piegata, il presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina (art. 58, quarto comma, del T. U. n. 361/1957).

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità. L'elettore non è più ammesso a votare (art. 62 del T.U. n. 361/1957) e del suo nome è presa nota nel verbale.

Il presidente che trascura e chiunque altro impedisce di fare entrare nella cabina l'elettore per l'espressione del voto è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno (art. 111 del T. U. n. 361/1957).

All'atto della riconsegna della scheda, il presidente verifica se è quella stessa consegnata all'elettore e, dopo aver constatato che sulla parte esterna non vi sono segni o scritture che comunque possono portare al riconoscimento dell'elettore, pone la scheda nell'urna (art. 58, quarto comma, del T. U. n. 361/1957).

Deposta la scheda nell'urna, il presidente ne fa attestare da uno degli scrutatori l'avvenuta riconsegna mediante l'apposizione della firma, accanto

al nome dell'elettore, nell'apposita colonna dell'elenco degli elettori della sezione (art. 58, quinto comma, del T.U. n. 361/1957).

Insieme con la scheda l'elettore deve restituire al presidente anche la matita (art. 58, quarto comma, del T.U. n. 361/1957).

La mancata riconsegna della scheda o della matita è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a € 309 (art. 110, primo comma, del T.U. n. 361/1957): il presidente fa prendere immediata nota di tali infrazioni nel verbale, per effettuarne regolare denuncia appena compiute le operazioni dell'ufficio.

Si tenga presente che, essendo assegnata al seggio un'unica urna, le schede votate dovranno essere introdotte tutte nella medesima urna quale che sia la circoscrizione elettorale; infatti, essendo le schede di diverso colore (uno per ciascuna circoscrizione elettorale), si provvederà al momento dell'apertura dell'urna a suddividere le schede medesime secondo il colore. Dopodiché, le schede andranno incluse nelle corrispondenti buste (Busta n. 6/EUR/UE), aventi una banda del medesimo colore delle schede di voto.

Tali buste andranno inviate al capo dell'ufficio consolare (cfr. paragrafo 14.5.)

CAPITOLO 12

CASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

12.1. - Elettori portatori di handicap fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto che votano con l'assistenza di un accompagnatore

Sono da considerare portatori di handicap, fisicamente impediti ad esercitare autonomamente il diritto di voto:

- i ciechi;
- gli amputati delle mani;
- gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Tali elettori possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore che può essere un familiare o un'altra persona liberamente scelta, purché il familiare o l'altra persona siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per votare con un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

a) l'impedimento fisico è evidente;

b) sulla tessera elettorale del portatore di handicap il comune ha apposto un timbro di ridotte dimensioni che circonda la sigla "AVD", formata

dalle lettere iniziali, in ordine inverso, delle parole “diritto voto assistito”. Detto timbro, corredato dalla sottoscrizione di un delegato del sindaco, è collocato nella parte interna della tessera, e precisamente sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto oppure, se ciò non è stato possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta “circoscrizioni e collegi elettorali”. Il presidente del seggio deve prendere nota nel verbale del numero della tessera e del numero di iscrizione nelle liste sezionali dell’elettore portatore di handicap;

c) l’elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dell’Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell’Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell’art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. All’interno del libretto, recante, tra l’altro, la fotografia del titolare, oltre all’indicazione della categoria «ciechi civili», deve essere riportato uno dei seguenti codici, attestanti la cecità assoluta del titolare del libretto: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07. Il presidente del seggio deve prendere nota nel verbale degli estremi del libretto, della categoria e del numero di codice che attesta la cecità;

d) l’elettore esibisce un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria locale, attestante che l’infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore. La certificazione deve essere redatta in conformità alla normativa vigente. Il certificato medico deve essere allegato al verbale del seggio. Inoltre, il presidente deve prendere nota nel verbale dell’autorità sanitaria che ha rilasciato il certificato.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap.

Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il presidente del seggio deve fare apposita annotazione dell’avvenuto assolvimento di tale funzione, indicando: (generalità dell’elettore accompagnato), ... (data), ... (sigla del presidente). Non va apposto il bollo della sezione.

Il presidente, pertanto, prima di consegnare la scheda all’elettore e ammetterlo al voto assistito, deve:

- richiedere la tessera anche all’accompagnatore, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la stessa funzione per la consultazione in svolgimento;
- accertare, interpellando l’elettore portatore di handicap, che questi abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

Nel verbale del seggio, negli appositi spazi, il presidente deve in ogni caso far prendere nota del nominativo dell’elettore portatore di handicap am-

messo al voto assistito e del nominativo dell'accompagnatore. Deve altresì riportare il "MOTIVO SPECIFICO" dell'ammissione al voto assistito (ad es.: privo della vista, privo delle mani, ecc.) nei casi in cui tale ammissione avvenga perché l'impedimento fisico è stato ritenuto evidente (lettera a) o perché l'elettore ha esibito un certificato medico (lettera d).²

(Cfr. artt. 55 e 56, primo e secondo comma, T.U. n. 361/1957; art. 29 legge 5 febbraio 1992, n. 104; art. 11 D.P.R. n. 299/2000)

2 - La giurisprudenza amministrativa, e in particolare quella del Consiglio di Stato (Sez. V, 14 maggio 1983, n. 154; 20 giugno 1983, n. 251; 22 settembre 1987, n. 568; 6 giugno 1990, n. 505; 14 dicembre 1992, n. 1499; 30 giugno 1997, n. 768; 19 marzo 2001, n. 1520; 13 gennaio 2011, n. 159; 21 marzo 2011, n. 1721; 23 aprile 2015, n. 2359; Sez. III, 22 luglio 2020, n. 4689; Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5809), si è pronunciata numerose volte e univocamente in merito all'interpretazione della generica espressione contenuta nella legge: "altro impedimento di analogia gravità", e, quindi, alla natura delle infermità che consentono di recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore, nonché in merito alla idoneità delle certificazioni mediche presentate dall'elettore, agli accertamenti comunque demandati al presidente di seggio, anche in caso di presentazione di certificati medici, e alla necessità di descrivere adeguatamente nel verbale del seggio i motivi dell'ammissione al voto assistito.

Tale giurisprudenza, in sintesi, ha affermato i seguenti principi:

- l'espressione contenuta nella legge: "altro impedimento di analogia gravità", manifesta l'intento legislativo di non delimitare in modo rigoroso l'ambito delle menomazioni che ostacolano l'esercizio del voto, ma tale apertura analogica, pur consentendo di attribuire rilievo anche a situazioni "atipiche", va riferita ai soli impedimenti che presentano elementi di evidente somiglianza con la cecità, l'amputazione degli arti superiori e la paralisi. Solo tali condizioni patologiche, infatti, identificando precisi impedimenti fisici che ostacolano la materiale espressione del voto per l'impossibilità di distinguere i contenuti della scheda o di manifestare la scelta o, infine, di compiere le operazioni di chiusura della scheda, giustificano il ricorso al voto assistito;
- la predetta espressione legislativa fa intendere che, ai fini dell'ammissione al voto assistito, deve essere compiuto un duplice accertamento, congiuntamente riferito alla natura fisica dell'infermità e alla sua attitudine ad impedire (e non solo a rendere più gravosa) l'autonoma manifestazione del voto;
- spetta al presidente del seggio valutare, di volta in volta, l'effettività dell'impedimento fisico assoluto che non consente all'elettore di votare personalmente. Il presidente deve accertare tale impedimento, riconducibile a una delle fattispecie tipiche stabilite dalla legge (cecità, amputazione delle mani, paralisi o impedimento analogo), o per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà, e deve indicare nel verbale, sia pure con sintetica annotazione, lo specifico motivo per cui l'elettore viene ammesso a votare con l'aiuto di un accompagnatore;
- i principi costituzionali di personalità, libertà, eguaglianza e segretezza del voto

- impongono di limitare le ipotesi in cui un soggetto diverso dall'elettore (non importa se da questi liberamente scelto) possa assistere all'attività di espressione del voto;
- la tetraplegia, comportante paralisi degli arti, rientra tra le patologie tipiche considerate dalla legge dalle quali si presume l'inidoneità di manifestazione autonoma del voto e conseguentemente la sussistenza del diritto al voto assistito. La ricorrenza di tale infermità, per l'evidenza dell'impedimento, rende superflua l'allegazione di certificazione medica, così come esclude alcun diverso apprezzamento da parte del presidente del seggio;
 - non è consentita, a prescindere dalla certificazione medica esibita, l'ammissione al voto assistito di elettori affetti da malattie mentali, mancando del tutto l'analogia, richiesta dalla legge, con le infermità che, pregiudicando la capacità visiva, di movimento o di uso delle mani, impediscono la materiale tracciatura del segno di voto. Se il presupposto per l'ammissione al voto assistito è la presenza di un impedimento di carattere fisico che non consente la materiale espressione del voto, va pertanto esclusa la rilevanza delle patologie o alterazioni di natura psichica o che incidono sulla capacità intellettuale (quali lo stato demenziale, la demenza senile ed il rammollimento cerebrale), perché in tali casi l'assistenza dell'accompagnatore non si tradurrebbe nel compimento di operazioni materiali dichiarative di una volontà regolarmente e autonomamente formata, ma realizzerebbe una vera e propria integrazione (o sostituzione) della volontà dell'elettore;
 - la certificazione medica prodotta dall'elettore costituisce atto di certezza privilegiata e vincola quindi il presidente del seggio solo per quanto concerne la natura dell'infermità e non anche sulla portata pratica dell'infermità stessa quale concreto impedimento alla materiale espressione del voto, il cui accertamento è rimesso al prudente apprezzamento del presidente del seggio;
 - la valutazione medica riportata nel certificato presentato dall'elettore non lascia margini di scelta al presidente del seggio solo quando esprima inequivocabilmente che l'elettore stesso non è materialmente in grado di votare, salvo il caso che la certificazione risulti "ictu oculi" falsa o comunque non veritiera;
 - al presidente di seggio non compete l'onere di una verifica autonoma in presenza di certificazione sanitaria, attestante una affezione che incide profondamente sulla capacità manuale dell'elettore (ad es., "tremore agli arti superiori da morbo di Parkinson"), assolutamente univoca nell'indicare le ragioni del ricorso all'ausilio di un accompagnatore nelle operazioni di voto;
 - il giudizio, contenuto in un certificato medico, sulla necessità di un accompagnatore ai fini dell'espressione del voto non esime il presidente del seggio dall'attestare nel verbale di sezione la sussistenza di un'impossibilità per l'elettore di servirsi delle mani o della vista, posto che l'ammissibilità del voto assistito deve sempre discendere dalla obiettiva attestazione di impedimenti riconducibili a quelli previsti dalla legge che, se non inserita nel certificato medico allegato al verbale, deve emergere dal verbale medesimo;
 - non sono conformi alle disposizioni che regolano il procedimento elettorale i certificati medici che, nell'attestare l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore, non indichino anche la relativa patologia. La conoscenza della patologia addotta dall'elettore, infatti, è

segue

funzionale all'esercizio dei poteri spettanti al presidente del seggio, soprattutto con riferimento a quelle patologie il cui effetto preclusivo all'esercizio del diritto di voto non risulta in maniera evidente (ad es., cataratta o disturbo visivo che non determini cecità assoluta; frattura del braccio o ingessatura che, però, lasci in parte libere le dita della mano; tremore della mano che non sia così accentuato da impedire l'esercizio del diritto di voto; ecc.). Il presidente del seggio, ai fini dell'esercizio dei suoi poteri, potrà fare tutti gli accertamenti e le valutazioni fino a disattendere la certificazione esibita allorquando sussistono elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia quantomeno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati. Conseguentemente, nell'apposito spazio del verbale destinato alla indicazione del "motivo specifico" per cui l'elettore portatore di handicap è stato autorizzato a votare mediante accompagnatore, non sarebbe sufficiente trascrivere la mera e generica espressione "infermità" eventualmente riportata nel certificato medico;

- il criterio da seguire per l'individuazione degli "*impedimenti di analoga gravità*" è costituito dalla "*evidente somiglianza*" con le patologie espressamente individuate dalla legge, "*in quanto affliggenti gli occhi e gli arti superiori, oltre alla paralisi che, in mancanza di specificazioni, deve ritenersi affliggente i medesimi arti superiori*". Solo in caso di "*patologie aventi la medesima afflittività può ritenersi sussistente quella eadem ratio che giustifica il ricorso al voto assistito, il che deve essere escluso nell'ipotesi di patologie implicanti difficoltà di deambulazione e di stazione eretta*".

12.2. - Elettori che hanno diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco

Il presidente, prima di consegnare la scheda all'elettore che, a norma dell'art. 47, secondo comma del T.U, n. 361/1957, si presenta a votare munito di una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione, ovvero è ammesso al voto in base ad attestazione del Sindaco, a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 223/1967 deve:

- a) prendere visione della sentenza che lo dichiara elettore, ovvero dell'attestazione del Sindaco;
- b) far prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità, nonché degli estremi della sentenza ovvero della attestazione;
- c) apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione «Ha votato» nonché la propria firma e il bollo dell'Ufficio, onde impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in altra sezione della circoscrizione.

La scheda che il presidente consegna a detto elettore deve essere prelevata da quelle autenticate, tenendo naturalmente presente la circoscrizione elettorale.

Poiché l'elettore non risulta iscritto nell'elenco della sezione, non è stata consegnata e autenticata per lui alcuna scheda.

Pertanto, ogni qualvolta ad un elettore non iscritto è consegnata una scheda autenticata, il presidente la sostituisce immediatamente con altra che, prelevata dal pacco delle schede residue (Busta n. 5/EUR/UE), viene firmata da uno scrutatore, bollata dal presidente e da questi introdotta nella rispettiva scatola destinata a contenere le schede autenticate.

È da avvertire che, non contenendo l'attestazione del sindaco o la sentenza l'indicazione della località e della sezione elettorale, l'elettore è ammesso al voto nella località e nella sezione indicata dal Capo dell'Ufficio consolare.

12.3. - Elettori in possesso della prescritta documentazione per votare ma non compresi nell'elenco della sezione

Giusta quanto disposto dal comma 3 dell'art. 5 del D.L. n. 408/1994, ha diritto di votare nella sezione l'elettore che, pur non risultando compreso negli elenchi che sono stati consegnati al presidente del seggio, si presenta per esprimere il proprio voto munito del certificato elettorale dal quale risulta che egli è elettore della sezione.

Il presidente, prima di consegnare la scheda agli elettori di cui sopra,

deve procedere alla loro identificazione secondo le modalità indicate al paragrafo 11.4. e deve far prendere nota delle loro generalità nell'apposito paragrafo del verbale.

Le schede occorrenti per gli elettori di cui trattasi sono sostituite nei modi indicati al precedente paragrafo.

Tali elettori vanno aggiunti in calce all'elenco della sezione (art. 5 del D.L. n. 408/1994).

12.4. - Elettori ammessi al voto in base a certificazione del Capo dell'Ufficio consolare

Il caso dell'elettore ammesso al voto in base ad apposita certificazione del Capo dell'Ufficio consolare è previsto dall'art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 408/94.

A tale riguardo occorre precisare che gli anzidetti elettori, sempreché non risultino già compresi nell'elenco degli elettori della sezione, sono stati iscritti nell'apposito elenco aggiunto, consegnato dal Capo dell'Ufficio consolare al presidente del seggio al momento dell'insediamento del seggio stesso.

12.5. - Elettori ammessi a votare in quanto componenti del seggio, rappresentanti di lista o candidati in una circoscrizione elettorale

L'art. 5 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, stabilisce che i membri del seggio votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio anche se sono iscritti come elettori in altra sezione costituita nel territorio dei Paesi membri dell'Unione europea. I rappresentanti delle liste dei candidati, poi, votano nella sezione anche nel caso in cui non risultino iscritti in alcuna delle sezioni istituite nell'ambito dei Paesi dell'Unione.

I candidati presentati in una delle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia possono votare in una qualsiasi delle sezioni istituite nel territorio dei singoli Paesi dell'Unione europea.

Per i componenti dell'Ufficio e per i rappresentanti di lista non occorre alcuna specifica annotazione relativa alla identificazione poiché trattasi di elettori già identificati. In ogni caso essi debbono esibire il certificato elettorale, attestante che sono elettori, ovvero la certificazione rilasciata dal Capo dell'Ufficio consolare.

Il presidente, prima di consegnare la scheda agli elettori di cui sopra, deve far prendere nota delle loro generalità nell'apposito paragrafo del verbale.

La scheda che il presidente consegna a detti elettori deve essere prelevata da quelle autenticate.

Poiché l'elettore non risulta iscritto nell'elenco della sezione, non è stata conteggiata e autenticata per lui alcuna scheda.

Pertanto, ogni qualvolta ad un elettore non iscritto è consegnata una scheda autenticata, il presidente la sostituisce immediatamente con altra che, prelevata dal pacco delle schede residue, viene firmata da uno scrutatore, bollata dal presidente e da questo introdotta nell'apposita scatola destinata a contenere le schede autenticate.

Tali elettori vanno aggiunti in calce all'elenco di sezione (art. 48, secondo comma, del T.U. n. 361/1957).

12.6. - Elettori non deambulanti

In applicazione dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti possono esercitare il diritto di voto nell'ambito territoriale del Consolato, in una sezione allestita in una sede priva di barriere architettoniche, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di un'attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Il presidente, prima di consegnare la scheda a tali elettori, deve:

- a) accertarsi che l'elettore non deambulante sia elettore dell'ambito territoriale del Consolato e che sia in possesso del certificato elettorale e della prescritta certificazione medica, rilasciata, anche in precedenza per altri scopi, dall'unità sanitaria locale ed attestante l'impedimento, ovvero di copia autenticata della patente di guida speciale;
- b) far prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore non deambulante, nonché dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

Il voto è espresso dall'elettore non deambulante nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per consentire l'espressione del voto da parte di tale categoria di elettori.

Le schede, consegnate agli elettori di cui trattasi, devono essere prelevate e sostituite di volta in volta, nei modi indicati nel paragrafo 12.2.

Le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale (art. 1, comma 5, della legge n. 15/1991).

I nominativi di detti elettori debbono essere aggiunti in calce alle liste degli elettori della sezione (art. 1, comma 4, della legge n. 15/1991).

12.7. - Elettore che riconsegna una scheda deteriorata

L'elettore che riscontra che la scheda consegnatagli sia deteriorata o che per negligenza o ignoranza sia stata da lui stesso deteriorata, può chiederne al presidente un'altra, contro restituzione di quella deteriorata (art. 63 del T.U. n. 361/1957).³

L'elettore non può chiedere ed ottenere, però, la consegna di una terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento.

Il presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione «scheda deteriorata», vi aggiunge la sua firma e la ripone nella Busta n. 7/EUR/UE.

All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata il presidente deve consegnarne un'altra corrispondente prelevata dalla scatola dove sono custodite le schede autenticate, previa annotazione, nell'elenco della sezione, accanto al nome dell'elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda.

La scheda deve essere subito sostituita con altra, da prelevarsi da quelle residue (Busta n. 5/EUR/UE) che viene firmata da uno scrutatore e bollata dal presidente

12.8. - Elettori che non votano nella cabina

Il caso dell'elettore che non vota nella cabina è disciplinato dall'art. 62 del T.U. n. 361/1957: la scheda è annullata e inclusa nella Busta n. 7/EUR/UE, per essere allegata al verbale.

L'elettore non è più ammesso al voto.

Al caso di cui al presente paragrafo deve ricondursi l'ipotesi in cui l'elettore, avendo introdotto all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini in violazione del divieto stabilito dalla legge a tutela del principio di libertà e segretezza del voto, viene colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto.

In questa eventualità, la scheda di voto deve comunque essere annullata, che sia stata o meno già votata, e l'elettore non può in ogni caso essere riammesso a votare. Tale scheda, previa apposizione, sia nella parte interna

3 - Secondo la giurisprudenza amministrativa, e in particolare quella del Consiglio di Stato (Sez. V, 21 settembre 1956, n. 1149; 21 maggio 2010 n. 3210; 19 agosto 2015, n. 3949; 11 dicembre 2015, n. 5654), l'elettore qualora ritenga che per mero errore materiale abbia sbagliato a scrivere il proprio voto (ad esempio, per avere scritto la preferenza in uno spazio diverso da quello corrispondente al proprio candidato), può rivolgersi all'ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare l'errore ed apporre una indicazione chiara e valida di voto.

che nella parte esterna, dell'indicazione "scheda annullata", è inclusa nella Busta n. 7/EUR/UE per essere allegata al verbale. Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti, ad esempio di sequestro della scheda stessa, disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di forza pubblica in servizio di vigilanza al seggio.

Di quanto accaduto, il presidente dà idoneo resoconto nel verbale.

(Cfr. art. 62 T.U. n. 361/1957; art. 1 decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96)

12.9. - Elettori che indugiano artificiosamente nell'espressione del voto

Il caso dell'elettore che indugia artificiosamente nella espressione del voto è disciplinato dall'ultimo comma dell'art. 44 del T.U. n. 361/1957.

La valutazione circa l'intenzionalità dell'indugio va fatta dal presidente, tenendo presente il tempo che occorre per esprimere il voto. Non è ammissibile che tali operazioni si prolunghino più dello stretto necessario con l'eventuale effetto di ritardare o congestionare le votazioni successive.

La scheda restituita dall'elettore senza alcuna espressione di voto deve essere annullata.

L'elettore di cui trattasi non sarà riammesso a votare se non dopo che abbiano votato tutti gli elettori presenti. All'elettore riammesso a votare è consegnata una nuova scheda che viene prelevata tra quelle autenticate e sostituita con le modalità indicate al paragrafo 12.2.

Accanto al nome dell'elettore sarà fatta apposita annotazione nel verbale, spiegando se l'elettore è stato riammesso a votare.

Le schede annullate sono incluse nella Busta n. 7/EUR/UE.

Di ciò deve essere dato atto nel verbale.

12.10. - Elettori che consegnano al presidente una scheda mancante del bollo o della firma dello scrutatore

La scheda restituita dall'elettore mancante del bollo o della firma dello scrutatore non deve essere posta nell'urna; è, invece, vidimata immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegata al verbale. Nel verbale è fatta menzione del nome dell'elettore. Si deve prendere nota di ciò anche nell'elenco, a fianco del nome dell'elettore, il quale non può più votare: ciò ai fini del riscontro del numero dei votanti (art. 58, comma quinto, del T.U. n. 361/1957).

Le schede di cui trattasi sono custodite dal presidente nella Busta n. 7/EUR/UE.

Il presidente vedrà se ricorrono gli estremi per considerare falsa la scheda ed in tale caso procederà alla denuncia dell'elettore ai sensi dell'art. 100, secondo comma, del Testo Unico anzidetto.

12.11. - Elettori che non restituiscono la scheda

Della omessa restituzione della scheda deve farsi speciale menzione nel verbale, con l'indicazione del nome dell'elettore (art. 58, comma quinto, del T.U n. 361/1957).

12.12. - Elettori che non restituiscono la matita copiativa utilizzata per l'espressione del voto

Anche della mancata restituzione della matita dovrà farsi speciale menzione nel verbale della sezione, con l'indicazione del nome dell'elettore.

Il presidente avrà cura di denunciare all'Autorità giudiziaria gli elettori di cui al precedente ed al presente paragrafo, agli effetti dell'applicazione delle sanzioni penali comminate dall'art. 110 del T. U. n. 361/1957.

CAPITOLO 13 OPERAZIONI DI VOTO DI VENERDÌ 7 GIUGNO E SABATO 8 GIUGNO. CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

13.1. - Operazioni di votazione del giorno di venerdì 7 giugno 2024. Sospensione della votazione e rinvio della medesima all'orario di riapertura delle operazioni di votazione del giorno di sabato 8 giugno 2024

Le operazioni di votazione, come detto, avranno luogo negli orari fissati dal predetto decreto ministeriale ex art. 7, comma 3, della legge n. 18/1979. Tuttavia se allo scadere dell'orario previsto per la sospensione delle operazioni dopo il primo giorno di voto siano ancora presenti nella sala o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati (art. 64 del T.U. n. 361/1957).

Qualora poi si siano formate fuori dai locali del seggio lunghe "file" di elettori in attesa di poter votare, il presidente disporrà, se necessario, che sia la forza pubblica a regolare l'afflusso degli elettori presentatisi presso il seggio e sue pertinenze, allo scopo di garantire a tutti i suddetti elettori la possibilità di esercitare il proprio diritto di voto.

Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente sigilla l'urna contenente le schede votate e la scatola contenente le schede autenticate, racchiude in

un plico (Busta n. 3/ EUR/UE) tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti la votazione, nonché il bollo della sezione e le matite utilizzate per l'espressione del voto, apponendovi la propria firma e facendovi apporre quella di almeno due scrutatori e dei rappresentanti delle liste che ne facciano richiesta.

Infine, il presidente rinvia la votazione all'ora fissata nel predetto decreto ministeriale per la ripresa delle operazioni di voto del giorno di sabato 8 giugno e, dopo la firma del verbale, fa sfollare la sala e procede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrare.

13.2. - Riapertura della operazioni di votazione all'ora stabilita nel giorno di sabato 8 giugno 2024. Chiusura della votazione all'ora stabilita per ciascun Paese membro dell'Unione

All'ora stabilita per la ripresa delle operazioni di voto previste per il giorno di sabato 8 giugno, il presidente ricostituisce l'ufficio elettorale di sezione con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo a sostituire eventuali assenti secondo quanto precisato nel paragrafo 8.1. Ricostituito l'Ufficio di sezione, il presidente chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti di ognuno dei partiti o gruppi politici di cui al paragrafo 6.1.

Constatata l'integrità dei mezzi di sigillatura apposti alle aperture e agli accessi della sala nonché dei sigilli apposti all'urna contenente le schede votate, alla scatola contenente le schede autenticate ed al plico sigillato contenente gli atti dell'ufficio (Busta n. 3/EUR/UE), il presidente apre il plico medesimo, la scatola contenente le schede autenticate e la fessura dell'urna contenente le schede votate e fa riprendere le operazioni di votazione, annunciando ad alta voce ai presenti le modalità di votazione.

Le operazioni di votazione devono proseguire sino all'ora di chiusura stabilita per ciascun Paese membro dell'Unione. Tuttavia, se a tale ora di chiusura delle operazioni di voto siano ancora presenti nella sala o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati (art. 64 del T.U. n. 361/1957).

Quindi il presidente dichiara chiusa la votazione.

CAPITOLO 14 LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DOPO LA VOTAZIONE

14.1. - Premessa

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente provvede alle operazioni di riscontro della votazione stessa, dopo avere sgomberato il tavolo di tutte

le carte e degli oggetti non più necessari.

In particolare si raccomanda ai presidenti di raccogliere tutte le matite copiative che sono servite per la votazione e di custodirle personalmente, dopo averne controllato il numero.

14.2. - Accertamento del numero dei votanti

L'Ufficio determina il numero degli elettori che hanno votato, separatamente per ogni circoscrizione elettorale.

A tale scopo, e tenendo presente la circoscrizione elettorale, accerta:

- 1) il numero degli elettori iscritti negli elenchi della sezione, che risultano aver votato;
- 2) il numero degli elettori che, non compresi negli elenchi della sezione, hanno votato perché in possesso della prescritta documentazione giusta il disposto del comma 3 dell'art. 5 del D.L. n. 408/1994;
- 3) il numero degli elettori che hanno votato in base a sentenza (art. 47, secondo comma, del T. U. n. 361/1957), o ad attestazione rilasciata dal sindaco (art. 32-bis del D.P.R. n. 223/1967), secondo quanto risulta dal verbale delle operazioni elettorali;
- 4) il numero degli elettori ammessi al voto in base a certificazione del Console e non compresi negli elenchi di cui al punto 1);
- 5) il numero dei componenti l'Ufficio sezionale, dei rappresentanti delle liste iscritti in altre sezioni costituite nel territorio del Paese dell'Unione e dei rappresentanti di lista non iscritti in alcuna delle predette sezioni, che hanno votato nella sezione;
- 6) il numero dei candidati che hanno votato nella sezione.

I votanti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 devono risultare anche dalle annotazioni fatte in calce all'elenco sezionale (art. 48, secondo comma, del T.U. n. 361/1957 e art. 5 del decreto-legge 408/1994): quelli di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 sono stati annotati anche nell'apposito paragrafo del verbale.

Il numero complessivo dei votanti della sezione sarà dato dal totale dei gruppi sopra indicati: esso sarà distinto in uomini e donne.

Si tenga presente che tale accertamento dovrà essere effettuato distintamente per ciascuna circoscrizione elettorale, prendendone nota nell'apposita parte nel verbale (art. 5, comma 11, del D.L. n. 408/1994).

Accertato in tale modo il numero complessivo dei votanti della sezione e fattane attestazione nel verbale, si procede a controllare il numero dei tagliandi staccati dai certificati elettorali.

Il numero complessivo dei tagliandi, aumentato del numero degli elettori ammessi a votare in base ad una sentenza o ad attestazione del Sindaco ovvero a certificazione del Capo dell'Ufficio consolare, e che quindi non erano muniti del certificato elettorale, deve corrispondere al numero complessivo dei votanti risultante dal totale dei suddetti gruppi.

Tale operazione va effettuata distintamente per ogni circoscrizione elettorale.

14.3. - Formazione e spedizione del plico contenente gli elenchi degli elettori

Ultimati gli accertamenti di cui al precedente paragrafo, si procede alla formazione del plico contenente gli elenchi degli elettori usati nella sezione (Busta n. 4/EUR/UE).

Detti elenchi devono essere stati vidimati in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori.

Sul plico appongono le firme il presidente, almeno due scrutatori e, a loro richiesta, i rappresentanti di lista (art. 67, primo comma, n. 2 del T.U. n. 361/1957).

Questo plico, sigillato con il bollo della sezione, verrà rimesso, contemporaneamente al plico contenente le schede avanzate per ogni circoscrizione elettorale, al Capo dell'Ufficio consolare, che ne rilascerà ricevuta, per essere recapitato alla Corte d'appello di Roma.

14.4. - Controllo delle schede residue - Formazione e spedizione dei relativi plichi

L'Ufficio procede, poi, per ciascuna circoscrizione elettorale, al controllo delle schede autenticate rimaste nell'apposita scatola e non utilizzate per la votazione (art. 67, primo comma, n. 2 del T.U. n. 361/1957).

Il numero di queste schede, aumentato di quello delle schede consegnate ad elettori che, dopo averle ricevute, non hanno votato, deve corrispondere al numero degli elettori iscritti nell'elenco della sezione ed in quello consegnato dal Capo dell'Ufficio consolare al presidente della sezione, a norma dell'art. 4 del D.L. n. 408/1994, che non hanno votato.

Effettuato detto controllo, l'ufficio procede alla formazione dei seguenti plichi:

- Busta n. 5/EUR/UE, una per ciascuna delle cinque circoscrizioni elettorali, contenente:
 - a) le schede avanzate a chiusura della votazione, autenticate e non autenticate, raggruppate in due fascette;
 - b) il plico (Busta n. 5-A/EUR/UE, per ciascuna circoscrizione elettorale) con i tagliandi dei certificati elettorali, le attestazioni dei sindaci e le certificazioni del Console.
- Busta n. 7/EUR//UE, contenente un esemplare del verbale delle operazioni della sezione; le carte relative a proteste e reclami; le schede deteriorate o annullate nel corso della votazione; gli altri atti allegati al verbale.
- Busta n. 8/EUR/UE, contenente il 2° esemplare del verbale delle operazioni della sezione e l'estratto del verbale stesso da depositare all'Ufficio consolare.

Tutte le Buste n. 5/EUR/UE e la Busta n. 7/EUR/UE, unitamente alla Busta n. 4/EUR/UE con gli elenchi degli elettori della sezione, vengono rac-

chiuso in apposito plico, confezionato con una scatola o con altro contenitore, che viene sigillato con il bollo della sezione e una etichetta adesiva recante la dicitura: «Al presidente della Corte d'appello di Roma». Tale plico viene poi consegnato, da appositi incaricati, al Capo dell'Ufficio consolare il quale provvede ad inoltrarlo alla Corte d'appello di Roma per via aerea a mezzo corriere diplomatico (art. 5, comma 13, del D.L. n. 408/1994).

La Busta n. 8/EUR/UE viene consegnata anch'essa al Capo dell'Ufficio consolare per essere custodita presso il medesimo Ufficio

14.5. - Formazione e spedizione dei plichi contenenti le schede votate

Successivamente il presidente del seggio suddivide le schede votate per ogni circoscrizione elettorale e chiude ogni gruppo di schede nel plico corrispondente (Busta n. 6/EUR/UE) contrassegnato da una barra del medesimo colore delle schede di voto e contenente anche un estratto del verbale. Su tale Busta n. 6/EUR/UE (una per ciascuna delle cinque circoscrizioni elettorali) deve essere annotato con la massima precisione il numero delle schede ivi contenute.

Il plico, una volta sigillato con il bollo della sezione, viene recapitato immediatamente al Capo dell'Ufficio consolare, il quale inoltra tutti i plichi ricevuti, per via aerea, a mezzo di corriere diplomatico accompagnato, ai competenti Uffici elettorali circoscrizionali presso le rispettive Corti d'appello (art. 5, comma 12, del D.L. n. 408/1994).

Le operazioni previste nei paragrafi 14.2, 14.3, e 14.4 e quelle descritte nel presente paragrafo devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale (art. 67, ultimo comma, del T.U. n. 361/1957).

CAPITOLO 15 RICONSEGNA DEL MATERIALE

15.1. - Confezione del plico con il materiale da restituire

Completate le operazioni di scrutinio, il presidente dell'Ufficio elettorale curerà la riconsegna del materiale della sezione al Capo dell'Ufficio consolare, che ne curerà la conservazione e la restituzione ai competenti uffici.

Nell'apposita Busta n. 9/ EUR/UE saranno posti, a cura del presidente e del segretario della sezione, la cassetta con il bollo della sezione (togliendone la bottiglietta dell'inchiostro, se è stata aperta per bagnare il tampone inchiostatore, per evitare che, versandosi, deteriori la cassetta ed il timbro stesso), le matite copiative rimaste, le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati ed una copia del verbale di riconsegna all'Ufficio consolare del materiale della sezione. Il plico, recante le firme del presidente e del segretario, sarà chiuso alla presenza del rappresentante del Console e da questi ritirato per essere portato subito nella sede dell'Ufficio consolare.

RIEPILOGO PLICHI DA CONFEZIONARE

**PLICO A DISPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE
AL MOMENTO DELLA SUA COSTITUZIONE**

N. BUSTA	CONTENUTO	DESTINATARIO
BUSTA N. 1/EUR/UE	Stampati, pubblicazioni e oggetti occorrenti per le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione.	Ufficio elettorale di sezione

**PLICHI DA CONFEZIONARE DOPO L'AUTENTICAZIONE
DELLE SCHEDE DI VOTO**

BUSTA N. 2/EUR/UE	Timbro della sezione, pubblicazioni, matite copiative e tutti gli atti e gli stampati occorrenti per le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione.	Ufficio elettorale di sezione
----------------------	--	-------------------------------

**PLICHI DA CONFEZIONARE LA SERA DEL PRIMO GIORNO DI VOTAZIONE
DOPO LA SOSPENSIONE DELLA VOTAZIONE**

N.BUSTA	CONTENUTO	DESTINATARIO
BUSTA N. 3/EUR/UE	Atti relativi alle operazioni compiute, compresi la cassetina con il timbro della sezione e il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione.	Ufficio elettorale di sezione

PLICHI DA CONFEZIONARE AL TERMINE DELLE OPERAZIONE DI VOTO

N. BUSTA	CONTENUTO	DESTINATARIO
BUSTA N. 4/EUR/UE	Elenco degli elettori della sezione	Corte d'appello di Roma
BUSTA N. 5/EUR/UE 1 ^a CIRC.	<ul style="list-style-type: none"> • Schede della 1^a circoscrizione elettorale avanzate a chiusura della votazione (autenticate e NON autenticate) • Busta n. 5-A/EUR/UE della 1^a circoscrizione 	Corte d'appello di Roma
BUSTA N. 5/EUR/UE 2 ^a CIRC.	<ul style="list-style-type: none"> • Schede della 2^a circoscrizione elettorale avanzate a chiusura della votazione (autenticate e NON autenticate) • Busta n. 5-A/EUR/UE della 2^a circoscrizione 	Corte d'appello di Roma
BUSTA N. 5/EUR/UE 3 ^a CIRC.	<ul style="list-style-type: none"> • Schede della 3^a circoscrizione elettorale avanzate a chiusura della votazione (autenticate e NON autenticate) • Busta n. 5-A/EUR/UE della 3^a circoscrizione 	Corte d'appello di Roma

N. BUSTA	CONTENUTO	DESTINATARIO
BUSTA N. 5/EUR/UE 4ª CIRC.	<ul style="list-style-type: none"> • Schede della 4ª circoscrizione elettorale avanzate a chiusura della votazione (autentiche e NON autentiche) • Busta n. 5-A/EUR/UE della 4ª circoscrizione 	Corte d'appello di Roma
BUSTA N. 5/EUR/UE 5ª CIRC.	<ul style="list-style-type: none"> • Schede della 5ª circoscrizione elettorale avanzate a chiusura della votazione (autentiche e NON autentiche) • Busta n. 5-A/EUR/UE della 5ª circoscrizione 	Corte d'appello di Roma
BUSTA N. 5/A/EUR/UE 1ª CIRC.	Tagliandi dei certificati elettorali e certificazioni o attestazioni del Capo dell'Ufficio consolare o del Sindaco.	Corte d'appello di Roma
BUSTA N. 5/A/EUR/UE 2ª CIRC.	Tagliandi dei certificati elettorali e certificazioni o attestazioni del Capo dell'Ufficio consolare o del Sindaco.	Corte d'appello di Roma
BUSTA N. 5/A/EUR/UE 3ª CIRC.	Tagliandi dei certificati elettorali e certificazioni o attestazioni del Capo dell'Ufficio consolare o del Sindaco.	Corte d'appello di Roma
BUSTA N. 5/A/EUR/UE 4ª CIRC.	Tagliandi dei certificati elettorali e certificazioni o attestazioni del Capo dell'Ufficio consolare o del Sindaco.	Corte d'appello di Roma
BUSTA N. 5/A/EUR/UE 5ª CIRC.	Tagliandi dei certificati elettorali e certificazioni o attestazioni del Capo dell'Ufficio consolare o del Sindaco.	Corte d'appello di Roma
BUSTA N. 6/EUR/UE 1ª CIRC.	<ul style="list-style-type: none"> • Schede votate dagli elettori della <u>1ª circoscrizione elettorale</u> • Copia estratto del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione (Modello 34/EUR) 	Ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello di Milano
BUSTA N. 6/EUR/UE 2ª CIRC.	<ul style="list-style-type: none"> • Schede votate dagli elettori della <u>2ª circoscrizione elettorale</u> • Copia estratto del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione (Modello 34/EUR) 	Ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello di Venezia
BUSTA N. 6/EUR/UE 3ª CIRC.	<ul style="list-style-type: none"> • Schede votate dagli elettori della <u>3ª circoscrizione elettorale</u> • Copia estratto del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione (Modello 34/EUR) 	Ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello di Roma

N. BUSTA	CONTENUTO	DESTINATARIO
BUSTA N. 6/EUR/UE 4ª CIRC.	<ul style="list-style-type: none"> • Schede votate dagli elettori della <u>4ª circoscrizione elettorale</u> • Copia estratto del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione (Modello 34/EUR) 	Ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello di Napoli
BUSTA N. 6/EUR/UE 5ª CIRC.	<ul style="list-style-type: none"> • Schede votate dagli elettori della <u>5ª circoscrizione elettorale</u> • Copia estratto del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione (Modello 34/EUR) 	Ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello di Palermo
ETICHETTA AUTOADESIVA DA APPLICARE SULL'APPOSITO PLICO FORMATO DAL SEGGIO	Atti e documenti provenienti da una sezione istituita nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea BUSTA N. 4 - BUSTA N. 5 - BUSTA N. 7/EUR/UE	Presidente della Corte d'appello di Roma
BUSTA N. 7 EUR/UE	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione (Modello 33/EUR) - 1° esemplare • Carte relative ad eventuali proteste e reclami • Schede deteriorate o annullate nel corso della votazione • Atti da allegare all'esemplare del verbale 	Corte d'appello di Roma
BUSTA N. 8 EUR/UE	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione (Modello 33/EUR) - 2° esemplare • Estratto del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione (Modello 34/EUR) 	Al Capo dell'Ufficio consolare
BUSTA N. 9 EUR/UE	Materiale da riconsegnare al Consolato (timbro della sezione, matite copiative, atti, stampati e oggetti di cancelleria avanzati a conclusione delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione).	Al Capo dell'Ufficio consolare

APPENDICE NORMATIVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 1957, N. 361
Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

Titolo I
Disposizioni generali
Omissis

Art. 4

1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. *Omissis*

Titolo III
Del procedimento elettorale preparatorio
Omissis

Art. 26

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Omissis

Art. 30

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale circondariale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
- 3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'articolo 51;
- 4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati del collegio plurinominal e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
- 5) i verbali di nomina degli scrutatori;

- 6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'articolo 25, secondo comma;
- 7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 8) un'urna del tipo descritto nell'articolo 32;
- 9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
- 10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.

Omissis

Art. 32

I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno.

Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassetine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico.

Omissis

Art. 38

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;¹
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

¹ - Le figure dei medici provinciali, degli ufficiali sanitari e dei medici condotti sono state sostituite da altre figure istituite nell'ambito delle aziende sanitarie locali.

Art. 39

Abrogato

Art. 40

L'Ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 41

Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38.

Titolo IV

Della votazione

Art. 42

La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.

La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti.

Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.

Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente

le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

Art. 43

Salvo le eccezioni previste dagli artt. 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.

È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 44

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

Art. 45

Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estraе a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un

numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore [scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed]² appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'articolo 30.

Abrogato.

Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica.

Art. 46

1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.

2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma.

3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.

Art. 47

Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli articoli 48, 49, 50 e 51.

Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.

Art. 48

Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione [del certificato elettorale], nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro co-

2 - Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate. Infatti, l'appendice sulle schede di votazione - già espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136 del 1976 - non è stata più prevista nei modelli di scheda di voto.

mune della circoscrizione. I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori della circoscrizione. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando [il certificato elettorale]. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto, previa esibizione [del certificato elettorale].³

2. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Omissis

Art. 55⁴

Gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. [Sul suo certificato elettorale] è fatta apposita annotazione dal

3 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole: "certificato elettorale", contenute nel testo del presente comma, devono intendersi sostituite dalle parole: "tessera elettorale personale".

4 - L'art.55 è stato così modificato dagli art. 1, comma 1, e 14, comma 1, del D.P.R. n. 299/2000, relativo alla istituzione della tessera elettorale personale, dall'art. 21, comma 1, della legge n. 459/2001 e dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17 (*Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità*). In particolare, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 299/2000, il riferimento al «certificato elettorale» ai commi terzo, quarto e quinto deve intendersi alla «tessera elettorale personale».

Al settimo comma, il rinvio alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, successivamente abrogata dall'art. 138 comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196/2003, si deve intendere ora al medesimo decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*).

presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.⁵

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori [il certificato elettorale], per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna [il certificato] dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.⁶

Art. 56

1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

Art. 57

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale, sono indicati gli estremi del documento.

Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:

5 - L'art. 11 (*Annotazione del voto assistito*) del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 stabilisce che l'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'art. 55, terzo comma, del presente testo unico, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

6 - Comma introdotto dall'art. 1, comma 2 della legge 5 febbraio 2003, n. 17.

- a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma pre- cedente, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
- b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un comando militare;
- c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia.

In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 104.

L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 66.

Art. 58⁷

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.⁸

L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla [inumidendone la parte gommata]. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, [e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata] e pone la scheda stessa nell'urna.

7 - Le parole tra parentesi quadra contenute nei commi secondo, terzo e quinto dell'art. 58 devono intendersi abrogate, poiché l'appendice e la gommatura sulle schede di votazione - già espressamente abolite dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136 - non sono state più previste nei modelli di scheda di voto.

8 - Per gli adempimenti successivi al riconoscimento dell'elettore, vedasi anche l'art. 12 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

Le schede mancanti [dell'appendice o prive di numero,] di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

Abrogato

Art. 59

1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.

Art. 60

*Abrogato*⁹

Art. 60-bis

*Abrogato*¹⁰

9 - Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera f), della legge n. 277 del 1993. Si ritiene però utile riportarne di seguito il testo: "Art. 60

1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

3. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

4. Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Collegi sono inefficaci.

5. Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

6. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

7. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

8. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Collegio sono nulle. Rimangono valide le prime".

10 - Articolo, già introdotto dall'art. 5 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, poi abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera f), della legge n. 277 del 1993. Si ritiene però utile riportarne di seguito il testo: "Art. 60-bis".

1. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

Art. 61

*Abrogato*¹¹

Art. 62

Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

Art. 63

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata [con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché]¹² col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'articolo 58, è annotata la consegna della nuova scheda.

11 - Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200. Si ritiene però utile riportarne di seguito il testo: "Art. 61

1. L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purché siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.

2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

3. Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente".

12 - Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poiché l'appendice sulle schede di votazione, sulla quale doveva essere apposto un numero, già espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136 del 1976, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

Art. 64

1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

1. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.
2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare l'urna e la scatola recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.
3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.
4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.
5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Art. 64-bis

1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Art. 65

Abrogato

Art. 66

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

TITOLO V Dello scrutinio

Art. 67¹³

Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

- 1) dichiara chiusa la votazione;
- 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale circondariale dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'articolo 52 e [dai tagliandi dei certificati elettorali]. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al [pretore] del circondario,¹⁴ il quale ne rilascia ricevuta;
- 3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza [appendice o senza il numero]¹⁵ il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, [ed i tagliandi dei certificati elettorali] vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al [pretore del circondario].¹⁶

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.

13 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ogni riferimento ai tagliandi dei certificati elettorali, contenuto nel testo del presente articolo, deve intendersi fatto al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

14 - A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni, l'Ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al Tribunale ordinario (o alle sue sezioni distaccate). Inoltre, la parola: "circondario" sostituisce l'originario termine "mandamento" in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

15 - Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poiché l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

16 - A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni, l'Ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al Tribunale ordinario (o alle sue sezioni distaccate).

Omissis

Art. 72

Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

- a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
- b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
- c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza [appendice o numero]¹⁷ bollo o firma dello scrutatore;
- d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

Abrogato

I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'ufficio centrale circoscrizionale.

Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella cancelleria [della pretura],¹⁸ ai sensi del quinto comma dell'articolo 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

Art. 73

Le operazioni di cui all'articolo 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.

Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'articolo 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

17 - Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poiché l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

18 - Ora: "Tribunale o sezione distaccata di Tribunale", a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni.

Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliono aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.

La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesso, vengono subito portati nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'articolo 75.

Art. 74

Il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

Il verbale è atto pubblico.

Art. 75

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite il comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'articolo 72 alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

La cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltro alla cancelleria della Corte d'appello o del tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonché della cassette, dell'urna, dei plichi e degli altri documenti di cui all'articolo 73.

L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al [pretore], il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo

della [pretura] e la propria firma e redige verbale della consegna.¹⁹

Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.

Qualora non sia adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il presidente della Corte di appello o del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal comune e rimborsate dallo Stato.

Art. 76
Omissis

TITOLO VII ***Disposizioni penali***²⁰

Art. 94

Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da 5 euro a 25 euro [anziché da lire 10.000 a lire 50.000].

-
- 19 - A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni, ogni riferimento al "pretore" o alla "pretura" contenuto nel testo del presente comma deve intendersi fatto al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente.
- 20 - L'ammontare delle pene pecuniarie indicate nel testo degli articoli del presente Titolo è stato aggiornato sulla base degli aumenti di pena stabiliti, da ultimo, dall'art. 113, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*). In particolare, gli artt. 24 (*Multa*) e 26 (*Ammenda*) del codice penale, come modificati dall'art. 101 della legge n. 689 del 1981, rispettivamente dispongono che l'entità della multa non può essere in alcun modo inferiore a lire diecimila e che l'entità dell'ammenda non può essere in alcun caso inferiore a lire quattromila. Inoltre, a norma dell'art. 32 della medesima legge n. 689 del 1981, mentre, ai sensi del primo comma, non costituiscono reato e sono soggette a sanzione amministrativa tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, viceversa, ai sensi del secondo comma, sono escluse dalla depenalizzazione le fattispecie di reato che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria. L'ammontare stesso delle pene pecuniarie deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

Art. 95

Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 1.291 euro a 5.164 euro [anziché da lire 2.500.000 a lire 10.000.000].

Art. 96

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000], anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 97

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000].

Art. 98

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli

elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000].

Art. 99

Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 309 euro a 1.549 euro [anziché da lire 600.000 a lire 3.000.000].

Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Art. 100²¹⁻²²

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000].

21 - L'art. 100 è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 2 marzo 2004, n. 61 (*Norme in materia di reati elettorali*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, che ha sostituito il secondo e il terzo comma. Successivamente, però, con sentenza della Corte Costituzionale n. 394 dell'8-23 novembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 1^a Serie speciale – n. 47 del 29 novembre 2006, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il predetto terzo comma dell'art. 100, così come sostituito dalla legge n. 61/2004, il cui testo comunque si riporta di seguito: “3. Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro”.

22 - Ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (*Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*), le sanzioni previste dall'art. 100 del presente testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate. Si ritiene utile riportare di seguito il testo integrale dell'art. 18 della citata legge n. 459 del 2001.

“Art. 18 -

1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana: Le sanzioni previste all'articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate.

2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro”.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Omissis.

Art. 101

Nei casi indicati negli articoli 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000], salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del codice penale.

Art. 102²³

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a 206 euro [anziché lire 400.000].

Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a 206 euro [anziché lire 400.000].

Art. 103

Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 51 euro [anziché lire 100.000].

23 - La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello stesso decreto.

Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a 129 euro [anziché lire 250.000].

Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 258 euro a 1.291 euro [anziché da lire 500.000 a lire 2.500.000].

Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 516 euro a 2.065 euro [anziché da lire 1.000.000 a lire 4.000.000].

Art. 104

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a 1.032 euro [anziché lire 2.000.000]. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000].

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire due milioni a lire quattro milioni].

Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000].

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra

volta, fa indebito uso [del certificato elettorale]²⁴ è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

Art. 105

Il sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'articolo 20 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.

Art. 106²⁵

L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

Art. 107

I comandanti di reparti militari, il sindaco, il segretario comunale e gli impiegati comunali addetti all'ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da 309 euro a 1.032 euro [anziché da lire 600.000 a lire 2.000.000].²⁶

Art. 108

Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da 309 euro a 516 euro [anziché da lire 600.000 a lire 1.000.000]. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.²⁷

24 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 novembre 2000, n. 299, ogni riferimento al certificato elettorale deve intendersi fatto alla tessera elettorale.

25 - La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

26 - Gli artt. 27 e 28 del presente testo unico, richiamati dall'articolo 107, sono stati abrogati dall'art. 15, comma 1, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che, in sostituzione del certificato elettorale, ha istituito la tessera elettorale.

27 - La sanzione di cui al presente articolo è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera o), della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 109

L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 43 od a quella di cui al quarto comma dell'articolo 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Art. 110

L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 309 euro [anziché da lire 200.000 a lire 600.000].²⁸

[Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda].²⁹

Art. 111

Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 112

Per i reati commessi in danno dei membri degli uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.

Art. 113

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

Abrogato

Omissis

28 - Le parole: "la sanzione amministrativa pecuniaria" sostituiscono le originarie parole: "l'ammenda", a norma dell'art. 32 della legge n. 689 del 1981.

29 - Il secondo comma dell'art. 110 deve intendersi abrogato, poiché l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, non è stata più prevista nei modelli di scheda di voto.

TITOLO VIII
Disposizioni finali

Omissis

Art. 119³⁰

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.³¹

30 - Si riporta di seguito il testo della legge 30 aprile 1981, n. 178 (*Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 6 maggio 1981:

“Art. 1 - 1. Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

“Art. 2 - Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito. “Art. 3 Omissis”.

Si veda, anche, l'art. 9, comma 2, della legge n. 53 del 1990, a norma del quale: “2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisse forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali”.

31 - Il comma 2 deve essere inteso nel senso che i lavoratori, di cui al comma 1 dello stesso art. 119, hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali: in tali sensi, l'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69 (*Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1992.

TABELLA D
Bollo della sezione



Il bollo, in duralluminio, è fornito dal Ministero dell'interno e reca una numerazione progressiva unica per tutte le sezioni elettorali della Repubblica.

Esso è racchiuso in una cassetina di legno debitamente sigillata,³² cosicché il numero recato dal bollo rimane segreto sino al momento dell'inizio delle operazioni di votazione.

32 - Art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 1° aprile 2011.

LEGGE 24 GENNAIO 1979, N. 18.

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.

Omissis

Art. 2

Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge.

Omissis

TITOLO II

Elettorato - Eleggibilità - Compatibilità

Art. 3

Sono elettori i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale abbiano compiuto il 18° anno di età e siano iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Sono altresì elettori i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che, a seguito di formale richiesta presentata entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza.

Omissis

TITOLO III
Procedimento elettorale

Art. 7

I comizi elettorali per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il decreto di convocazione dei comizi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione.

La data e l'orario per la votazione degli elettori italiani residenti nei Paesi membri della Comunità europea, che devono possibilmente coincidere con quelli fissati per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale, nonché la data e l'orario per le conseguenti operazioni di scrutinio sono determinati, per ciascun Paese, dal Ministro dell'interno, previe intese con i Governi dei Paesi stessi che saranno assunte dal Ministero degli affari esteri.

Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane presso i Paesi della Comunità europea, dell'avvenuta pubblicazione del decreto di cui al primo comma e della data della votazione nei rispettivi Paesi, stabilita a norma del precedente comma, danno avviso alle comunità italiane del luogo a mezzo di manifesti da affiggere nella sede della rappresentanza nonché a mezzo degli organi di stampa e di trasmissione audiovisiva e con ogni altro idoneo mezzo di comunicazione.

Omissis

Art. 11

Omissis

All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti o i gruppi politici organizzati, con unico atto autenticato da notaio, debbono designare:

- a) un rappresentante effettivo ed uno supplente incaricati di effettuare il deposito della lista presso ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale;
- b) un delegato effettivo ed uno supplente, per ciascun Paese membro della Comunità europea, incaricati di effettuare le designazioni previste dall'articolo 31.

Il Ministero dell'interno:

- a) comunica a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale entro il quarantesimo giorno antecedente quello della votazione le designazioni di cui alla lettera a) del comma precedente;
- b) rilascia, per ciascun delegato effettivo e supplente di cui alla lettera b) del precedente comma, attestazione dell'avvenuta designazione.

Art. 12

Omissis

Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi previsti dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche.

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di un delegato effettivo ed uno supplente autorizzati a designare i rappresentanti della lista presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli Uffici elettorali provinciali e presso gli Uffici di ciascuna sezione elettorale, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Omissis

Art. 13

Omissis

TITOLO IV

Votazione

Art. 14

L'elettore può esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza.

Una sola preferenza può essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell'articolo 12.

Art. 15

Le schede, di colore diverso per ciascuna circoscrizione, debbono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle allegate tabelle B e C, e debbono riprodurre in *fac-simile* i contrassegni di tutte le liste ammesse secondo il numero progressivo attribuito dall'Ufficio elettorale circoscrizionale. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.

Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.

Art. 16

Compiute le operazioni previste dall'articolo 45 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il presidente del seggio rinvia le ulteriori operazioni alle ore 6 del giorno successivo.

Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo la apposizione del bollo sulle schede, a norma dell'articolo 46 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e debbono avere termine alle ore 22 del giorno stabilito per la votazione.

Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; quindi dà immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio, che debbono svolgersi senza interruzioni ed essere portate a termine entro 12 ore dal loro inizio.

TITOLO V **Scrutinio**

Art. 17

Compiute le operazioni di cui al primo comma dell'articolo 75 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione provvede ad inviare al sindaco del comune, per il successivo inoltro all'Ufficio elettorale provinciale, il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e documenti di cui al terzo comma dell'articolo 72 del testo unico suddetto, nonché, qualora non siano state completate nei termini le operazioni di scrutinio, la cassetta, l'urna, i plichi e gli altri documenti di cui all'articolo 73 del citato testo unico.

Omissis

TITOLO VI **Disposizioni particolari per gli elettori residenti nel territorio dei Paesi membri della Comunità europea**

Art. 25

Le norme del presente Titolo avranno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un comunicato attestante, per ciascun Paese della Comunità, che sono state raggiunte intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi della Comunità.

Tali intese devono garantire le condizioni necessarie per la concreta attuazione delle norme della presente legge, nel rispetto della parità dei partiti politici italiani e dei principi della libertà di riunione e di propaganda politica, della segretezza e libertà del voto.

Nessun pregiudizio dovrà derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e dei cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione alla propaganda elettorale o ad operazioni previste dalla presente legge.

Le intese di cui al comma precedente dovranno essere raggiunte tra il Governo italiano e quelli di ciascun Paese della Comunità, e dovranno risultare da note verbali trasmesse dai singoli Governi al Governo italiano.

Il Governo, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dal regolamento delle due Camere, dalla competente commissione permanente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, accerta che si sono verificate le condizioni di cui ai commi precedenti e conseguentemente autorizza il Ministro degli affari esteri ad emanare il comunicato di cui al primo comma.

Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, emanerà norme di attuazione delle intese di cui al primo comma ed in osservanza delle disposizioni della presente legge. Il relativo decreto ministeriale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

I termini previsti dal presente Titolo, se non diversamente stabilito, si intendono riferiti al giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale.

Il Governo è autorizzato ad effettuare, anche anteriormente alla pubblicazione del comunicato di cui al primo comma, le operazioni preparatorie del procedimento elettorale di cui al presente Titolo.

Art. 26

Abrogato

Art. 27

Gli elettori di cui all'articolo precedente votano per le liste presentate nella circoscrizione alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.¹

Art. 28

Abrogato

Art. 29

Agli effetti della applicazione delle norme del presente Titolo, l'espressione «Uffici consolari» comprende i Consolati generali di 1^a categoria, i Consolati di 1^a categoria, i Vice consolati di 1^a categoria e le agenzie consolari

1 - Per l'individuazione degli elettori di cui al presente articolo si rinvia al contenuto dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

di 1^a categoria. Le relative circoscrizioni comprendono quelle degli Uffici consolari che saranno ad essi aggregati con decreto del Ministro degli affari esteri. Nei Paesi della Comunità in cui non esistono gli Uffici consolari di 1^a categoria sopra indicati, le funzioni elettorali previste dal presente Titolo sono svolte dalle ambasciate.

Art. 30

Su richiesta dei rappresentanti di cui al numero 1 del primo comma dell'articolo 31, il Capo dell'Ufficio consolare mette a disposizione i locali utilizzati dallo Stato italiano che risultino idonei allo svolgimento della propaganda elettorale per i partiti presenti con propria lista e si adopera, su richiesta degli stessi rappresentanti di cui sopra, a reperire locali adeguati, qualora ciò sia necessario, anche a titolo oneroso per i richiedenti.

Art. 31

Con dichiarazione scritta, autenticata da un notaio o da un sindaco o da una autorità diplomatica o consolare, i delegati di cui all'articolo 11, quarto comma, lettera b), dei partiti o gruppi politici che abbiano presentato ed abbiano avuto ammessa una lista di candidati in almeno una circoscrizione elettorale, o persone da essi autorizzate con atto autenticato nei modi sopra indicati, hanno diritto di designare:

- 1) un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo politico per ciascuna circoscrizione consolare del Paese per il quale sono stati designati, perché vengano sentiti dal Capo dell'Ufficio consolare, per la nomina degli scrutatori e dei segretari dei seggi istituiti nella circoscrizione stessa, nonché per l'azione da lui svolta in attuazione dei principi di cui all'articolo 25;
- 2) un rappresentante effettivo ed uno supplente presso l'Ufficio di ciascuna sezione istituita nella circoscrizione consolare.

Per le predette designazioni, i delegati devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta di cui all'articolo 11, ultimo comma, lettera b).

Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di cui ai precedenti numeri 1) e 2) provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, il sindaco o l'ufficiale diplomatico o consolare, nell'autenticare la firma, danno atto dell'esibizione loro fatta della ricevuta rilasciata dal Ministero dell'interno all'atto del deposito del contrassegno di lista.

Le designazioni di cui al primo comma, punto 1), del presente articolo sono presentate entro il ventiduesimo giorno precedente quello della votazione al capo dell'ufficio consolare; quelle di cui al primo comma, punto 2), sono presentate, entro il giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del terzo comma dell'articolo 7, al capo del predetto ufficio, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti delle sezioni prima dell'inizio della votazione.

Art. 32

La nomina dei presidenti di seggio per ogni sezione elettorale istituita a norma dell'articolo 30,² è effettuata dal presidente della corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, fra gli iscritti ad un elenco di elettori residenti nel Paese che siano idonei all'ufficio.

La nomina è comunicata agli interessati per il tramite delle rappresentanze consolari competenti.

L'elenco di cui al primo comma è formato dalla cancelleria della corte d'appello di Roma, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quelli degli affari esteri e dell'interno, entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

In caso di impedimento del presidente nominato con le modalità di cui ai precedenti commi, il Capo dell'Ufficio consolare provvede a nominare altro idoneo elettore, prima della costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione.

Art. 33

Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente quello della votazione, il Capo dell'Ufficio consolare nomina tra gli elettori italiani residenti nel Paese, sentiti i rappresentanti di cui al comma primo, punto 1), del precedente articolo 31, un segretario e tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assumerà le funzioni di vice presidente, per ogni Ufficio di sezione istituito.

Nel caso in cui il segretario non sia presente all'atto dell'insediamento del seggio o ne sia mancata la designazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 41 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 34

Sono esclusi dalle funzioni di presidente, di scrutatore e di segretario degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma del precedente articolo 30, il personale di ruolo ed a contratto del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nei Paesi membri della Comunità europea, nonché le persone previste dall'articolo 38 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 35

Prima dell'insediamento del seggio il Capo dell'Ufficio consolare provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione della

2 - Le sezioni di cui al presente comma devono intendersi ora riferite a quelle di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

circostrizione consolare:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) copia dei provvedimenti di nomina degli scrutatori e del segretario;
- 3) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'articolo 31, ultimo comma;
- 4) un'urna per la votazione;
- 5) un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto;
- 6) un esemplare dell'elenco degli elettori della sezione compilato a norma dell'articolo 30³ nonché un esemplare degli elenchi aggiunti di cui al terzo comma dell'articolo 28.⁴

Inoltre, il Capo dell'Ufficio consolare provvede a far consegnare, per ognuna delle circostrizioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge:

- 1) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati;
- 2) il pacco delle schede sigillate, con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute.

Le caratteristiche essenziali delle urne per la votazione di cui al n. 4) del primo comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Artt. 36-37
Abrogati

3 - Per l'individuazione dell'elenco degli elettori di cui alla presente norma, si rinvia al contenuto dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

4 - Per l'individuazione degli elenchi aggiunti di cui alla presente norma si rinvia al contenuto dell'art.4, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

Art. 38

Gli elettori di cui al primo comma dell'articolo 26 e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo⁵ che abbiano presentato tempestivamente la domanda ivi prevista, se rimpatriano, possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti.

A tal fine, essi devono comunicare entro il giorno precedente quello della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, che intendono votare nel comune stesso. Il sindaco dà atto di tale comunicazione in calce al certificato elettorale. Di tale annotazione il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione prende nota accanto al nominativo dell'elettore, nelle liste della sezione.

Art. 39

Al presidente ed ai componenti degli Uffici elettorali di sezione istituiti a norma dell'articolo 30⁶ è corrisposto dal Capo dell'Ufficio consolare un onorario fisso ammontante, rispettivamente, a lire 277.000 [ora euro 143,06] ed a lire 237.000 [ora euro 122,40]⁷ al lordo delle ritenute di legge.

Ad essi spetta, inoltre, se non residenti nel luogo della votazione, il trattamento economico di missione, in applicazione delle norme relative ai dipendenti statali e nella misura, rispettivamente, corrispondente a quella che spetta, per le missioni compiute nel territorio nazionale, ai consiglieri di Corte di Cassazione ed ai consiglieri di Corte d'appello. Ai dipendenti statali con qualifica superiore spetta il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Omissis

5 - Per l'individuazione degli elettori di cui alla presente norma, si rinvia al contenuto dell'art. 3, commi 1 e 3 del decreto legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

6 - Le sezioni di cui al presente comma devono intendersi ora riferite a quelle di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

7 - Gli importi originari in lire devono intendersi ora espressi in euro, con le regole di arrotondamento definite dagli artt. 4 e 5 del regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e sulla base del tasso di conversione successivamente fissato, anche in relazione al disposto dell'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

TITOLO VIII

Disposizioni penali

Art. 48

Il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei reati previsti dalla presente legge o dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana.

Le norme di cui agli articoli 8 e 9, secondo comma, del codice penale, concernenti la richiesta del Ministro di grazia e giustizia, non si applicano al cittadino italiano.

Art. 49

Chi, in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei membri spettanti all'Italia e per l'elezione dei membri spettanti ad altro Paese membro della comunità è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da lire 100.000 [ora euro 51] a lire 500.000 [ora euro 258].⁸

TITOLO IX

Disposizioni finali

Art. 50

Ad ogni elettore residente negli Stati che non sono membri della Comunità europea, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

Le cartoline devono essere spedite in raccomandata per via aerea.

Le cartoline avviso di cui al primo comma dovranno essere inviate anche agli elettori che si trovano nei Paesi della Comunità europea nel caso in cui, in attuazione dell'articolo 25, non possono avere effetto le norme del Titolo VI.

8 - L'ammontare delle pene pecuniarie deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213

Art. 51

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Omissis

TABELLA A
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Circoscrizioni	Capoluogo della Circoscrizione
I - <i>Italia Nord-occidentale</i> (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)	Milano
II - <i>Italia Nordorientale</i> (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia Emilia-Romagna)	Venezia
III - <i>Italia Centrale</i> (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)	Roma
IV - <i>Italia Meridionale</i> (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata Calabria)	Napoli
V - <i>Italia Insulare</i> (Sicilia - Sardegna)	Palermo

Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo

Art. 1

Attuazione di direttiva del Consiglio dell'Unione europea

1. Con le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si provvede a dare attuazione alla direttiva 93/109 del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

Art. 2

Modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo

Omissis

Art. 3

Voto degli italiani nei Paesi dell'Unione

1. Gli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell'Unione, che non intendano avvalersi della facoltà di esercitarvi il diritto di voto e che siano iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 4, possono votare per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi.

2. Tali sezioni elettorali dovranno essere istituite presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell'Unione. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali dovrà cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, evitando che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali.

3. Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 e che si trovino nel territorio dei Paesi membri dell'Unione per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine essi devono fare pervenire improrogabilmente al consolato competente, entro l'ottantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio dell'Unione a norma dell'articolo 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1979, apposita domanda

* - Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1994, n.483.

diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti per il successivo inoltro al Ministero dell'interno.

4. Il periodo di votazione fissato dal Consiglio dell'Unione ed il termine indicati al comma 3 sono pubblicati a cura del Ministero dell'interno nella Gazzetta Ufficiale e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi dell'Unione con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

5. Nella domanda devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente, nonché i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare; detti motivi devono essere attestati dal datore di lavoro o dall'istituto od ente presso il quale l'elettore svolge la sua attività di studio e confermati ad opera del consolato.

6. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al comma 3, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che potrà esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui liste è iscritto.

7. Le norme del presente articolo non si applicano, mancando un ufficio consolare secondo la definizione di cui all'articolo 29 della citata legge n. 18 del 1979, come modificato dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, agli elettori residenti nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, ai quali viene inviata la cartolina-avviso di cui all'articolo 50 della medesima legge.

Art. 4

Adempimenti preliminari

1. La Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, sulla base delle comunicazioni pervenute dai sindaci dei comuni di ultima iscrizione, provvede alla formazione, revisione e conservazione degli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, a seguito degli adempimenti effettuati dalle commissioni elettorali circondariali in sede di revisione delle liste elettorali, provvedono a trasmettere immediatamente al Ministero dell'interno l'elenco delle variazioni apportate.

3. Le variazioni non vengono più riportate sugli elenchi di cui al comma 1 a partire dal settantesimo giorno anteriore a quello fissato per le votazioni.

4. Dagli elenchi di cui al comma 1 sono depennati i nominativi degli elettori per i quali sia pervenuta comunicazione da parte del Ministero degli affari esteri della presentazione della domanda con la quale l'elettore ha chiesto di votare nello Stato membro di residenza.

5. La Direzione centrale per i servizi elettorali, entro il decimo giorno precedente la data delle elezioni, trasmette al Ministero degli affari esteri, per il successivo inoltro ai singoli uffici consolari, un elenco degli elettori che votano all'estero diviso per uffici consolari e per sezioni estere, sulla base

delle indicazioni fornite, per ciascun elettore, dal Ministero degli affari esteri.

Nel suddividere gli aventi diritto al voto di ciascuna località in sezioni, il Ministero dell'interno, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, assegna ad ogni sezione un numero di elettori non superiore a 5.000¹ e non inferiore a 200.

6. La Direzione centrale per i servizi elettorali provvede altresì, entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione, a spedire il certificato elettorale agli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, ed a quelli di cui al comma 3 dello stesso articolo che abbiano fatto pervenire tempestiva domanda, dando loro notizia del giorno e degli orari della votazione, nonché della località della votazione.

7. Della spedizione del certificato elettorale agli elettori di cui al comma 3 dell'articolo 3 è data comunicazione alla commissione elettorale circondariale perché apposti apposite annotazioni sulle liste sezionali.

8. Gli elettori di cui al presente articolo che, entro il quinto giorno precedente quello della votazione, non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione, il quale, accertato preventivamente che il nominativo dell'elettore richiedente è incluso negli elenchi trasmessi dal Ministero dell'interno a norma del comma 5, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, aggiunti a quelli previsti dal comma 5, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati.

9. Gli elettori di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 iscritti nelle liste elettorali, a norma del quarto comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, dopo la compilazione degli elenchi di cui al comma 5 o che per qualsiasi motivo siano stati omessi da detti elenchi, devono essere immediatamente segnalati dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'Ufficio consolare della circoscrizione in cui si trovano per il rilascio della certificazione di ammissione al voto e per la conseguente inclusione dei relativi nominativi negli appositi elenchi di cui al comma 8.

Art. 5 *Operazioni di voto*

1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, le operazioni di votazione nelle sezioni di cui all'articolo 3 hanno luogo secondo le disposizioni

1 - Così modificato dal comma 782 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145

del titolo IV del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nei giorni e nelle ore determinati con decreto del Ministro dell'interno, a norma del terzo comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 .

2. Gli elettori, per essere ammessi a votare nelle sezioni di cui all'articolo 3, devono esibire il certificato elettorale, ovvero la certificazione di cui al comma 8 dell'articolo 4.

3. Ha, inoltre, diritto di votare chi si presenti munito del certificato elettorale attestante la sua assegnazione alla sezione, anche se non iscritto nel relativo elenco degli elettori.

4. Gli elettori di cui al comma 3, all'atto della votazione, sono iscritti, a cura del presidente, in calce all'elenco degli elettori della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

5. Uno dei componenti del seggio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 4.

6. Le schede votate sono immesse nell'unica urna di cui il seggio è dotato.

7. Alle sezioni elettorali istituite a norma dell'articolo 3 non si applicano le disposizioni degli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e degli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

8. Il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio votano, previa esibizione dei documenti di cui al comma 2, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio anche se siano iscritti come elettori in altra sezione, costituita all'estero ai sensi dell'articolo 3.

9. I rappresentanti delle liste dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, alle condizioni di cui al comma 8 oppure, se non sono iscritti come elettori in alcuna delle sezioni costituite all'estero, previa esibizione del certificato elettorale.

10. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, possono essere rilasciati da un medico del luogo.

11. Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, separatamente per ogni circoscrizione elettorale.

12 . Successivamente il presidente del seggio suddivide le schede votate per circoscrizione elettorale e chiude ogni gruppo di schede in un plico che, sigillato con il bollo della sezione, viene recapitato immediatamente al Capo dell'Ufficio consolare, il quale inoltra i plichi stessi, per via aerea a mezzo di corriere diplomatico accompagnato, ai competenti Uffici elettorali circoscrizionali.

13. I plichi formati a norma dell'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, debbono essere consegnati, contemporaneamente, da appositi incaricati, al Capo dell'Ufficio consolare, il quale provvede per via aerea, a mezzo di corriere diplomatico accompagnato, ad inoltrare i suddetti plichi alla Corte d'appello di Roma.

14. Ogni Ufficio di sezione deve infine provvedere a restituire l'urna, il timbro, le matite e il materiale non consumato al Capo dell'Ufficio consolare che ne curerà la conservazione e la restituzione ai competenti uffici.

Omissis

A series of 20 horizontal dotted lines for writing.

A series of 20 horizontal dotted lines for writing.

Ideazione, progettazione grafica e cura del volume:
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Stampa:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Maggio 2024